



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

SCUOLA DI SCIENZE SOCIALI
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA

Tesi di laurea in Diritto Internazionale

Tutela dello sportivo a fronte delle contestazioni in materia di doping, alla luce della recente giurisprudenza arbitrale.

Relatore:

Chiar.mo Prof. Simone Carrea

Candidata:

Laura Insogna

Anno Accademico 2024/2025

INTRODUZIONE.....	VII
--------------------------	------------

Capitolo I

IL SISTEMA INTERNAZIONALE DI CONTRASTO AL DOPING

1. Il fenomeno doping nello sport e la sua rilevanza internazionale.....	1
2. Le fonti in materia di doping.	3
2.1. Fonti internazionali.....	3
2.1.1. Convenzione antidoping del Consiglio d'Europa (1989).....	3
2.1.2. Convenzione internazionale contro il doping nello sport dell'UNESCO (2005).	5
2.1.3. Carta olimpica del Comitato internazionale olimpico.....	5
2.1.4. World Anti-Doping Code (WADC) e gli otto International Standards.....	7
2.1.5. La relazione tra le fonti internazionale dell'ordinamento sportivo.	8
2.2. Le fonti nazionali.....	9
2.2.1. Decreto Legislativo n. 242/1999 (c.d. Riforma Melandri).....	9
2.2.2. Legge 376/2000 (“Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping”).	10
3. Il principio di responsabilità oggettiva nel diritto sportivo e i suoi riflessi nel diritto internazionale.	11
4. I diritti fondamentali dell'atleta e il principio del giusto processo.	13

Capitolo II

LA GIUSTIZIA SPORTIVA INTERNAZIONALE E I PROCEDIMENTI IN MATERIA DI DOPING DAVANTI AL TRIBUNALE ARBITRALE DELLO SPORT

1. Il ruolo e la legittimità del Tribunale arbitrale dello sport.	16
1.1. Origini del Tribunale arbitrale dello sport.	16
1.2. Il rapporto intrinseco tra il Tribunale arbitrale dello sport e il Comitato internazionale olimpico e la susseguente riforma del 1994.	17
1.3. L'organizzazione e la struttura del Consiglio internazionale in materia di sport e del Tribunale arbitrale dello sport.	20
1.3.1. Il Code of Sports-related Arbitration.	20
1.3.2. Il Consiglio internazionale in materia di sport (CIAS).	21
1.3.3. La composizione del Tribunale arbitrale dello sport (TAS).	22
2. Le regole fondamentali dei procedimenti davanti alle corti sportive internazionali.	23
2.1. Principi generali di giustizia sportiva internazionale.	23
2.1.1. Indipendenza ed imparzialità del giudice arbitrale.	23
2.1.2. Il diritto di difesa, il principio del contraddittorio e la parità delle parti.	23
2.1.3. L'obbligo di motivazione delle decisioni.	25
2.1.4. Il principio della proporzionalità delle sanzioni.	26
2.2. Applicazione della disciplina arbitrale svizzera alle controversie dinanzi al Tribunale arbitrale dello sport.	28
3. Le peculiarità dei procedimenti arbitrali in materia di doping e le garanzie per lo sportivo.	29
3.1. Procedimenti arbitrali in prima istanza in materia di doping (CAS Anti-Doping Division).	29
3.2. Procedimenti arbitrali d'appello in materia di doping (CAS Appeals Arbitration Division).	32
3.3. Le garanzie a tutela dell'atleta nei procedimenti in materia di doping.	34
3.3.1. Diritto all'informazione.	36

3.3.2. Diritto all'assistenza tecnica e difensiva.	37
3.3.3. Diritto di accesso alle prove.	37
3.3.4. Diritto a presenziare alla controanalisi ("B" Sample).	38
3.3.5. Onere della prova e standard probatorio.	39
4. La giurisprudenza rilevante dinanzi al Tribunale arbitrale dello sport.	40
4.1. Il principio di imparzialità degli arbitri: WADA v. Sun Yang & FINA (2019) e decisione del Tribunale federale svizzero.	40
4.2. Principio di proporzionalità delle sanzioni: casi Puerta v. ITF (2000) e Sharapova v. ITF (2016).	41
4.2.1. Mariano Puerta v. ITF (2000).....	41
4.2.2. Maria Sharapova v. ITF (2016).....	43
4.3. Onere della prova e standard probatorio: caso Richard Gasquet v. ITF & WADA (2009).....	44
4.4. La consolidazione della responsabilità oggettiva attenuata da parte del TAS....	46
5. Le criticità del sistema attuale di giustizia sportiva e le prospettive di riforma del TAS e del Codice WADA.....	47
5.1. Le criticità del sistema attuale di giustizia sportiva.....	47
5.1.1. Consenso formale non sempre effettivo da parte dell'atleta.	47
5.1.2. Disparità tra le parti e costi elevati delle procedure.	48
5.1.3. Durata dei procedimenti.	50
5.2. Linee guida per la riforma del Codice mondiale antidoping del 2027.	50
5.2.1. Riduzione delle sanzioni.	51
5.2.2. Ampliamento della definizione di "fonte contaminata".....	52
5.2.3. Ampliamento delle possibilità di impugnazione.	52

Capitolo III

LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI NELLA GIUSTIZIA SPORTIVA INTERNAZIONALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI DOPING

1. Il rispetto dei diritti fondamentali dell'atleta nei procedimenti antidoping: inquadramento.....	54
2. Il controllo della giustizia sportiva antidoping da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU).....	55
2.1. Il principio dell'autonomia dell'ordinamento sportiva e la Corte europea dei diritti dell'uomo.	55
2.1.1. Riconoscimento del principio dell'autonomia dell'ordinamento sportivo... 55	
2.1.2. Controllo sussidiario da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo.	56
2.2. L'applicazione dell'articolo 6(1) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) alle controversie in materia di doping: il caso Mutu-Pechstein v. Svizzera (2018).....	57
2.3. L'applicazione dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) alle controversie in materia di doping: FNASS and Others v. France (2018)	61
3. Il contributo della Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE) nella tutela dei diritti fondamentali in ambito di doping.	63
3.1. Il caso Meca-Medina & Majcen v. Commission (2006).....	63
3.2. Il caso Royal Football Club Seraing SA v. FIFA, UEFA & URBSFA (2025).	66
CONCLUSIONE	70
BIBLIOGRAFIA	71

INTRODUZIONE

Il fenomeno del doping costituisce una delle sfide più rilevanti e complesse per l'ordinamento sportivo contemporaneo, ponendosi al crocevia tra esigenze di tutela della salute, integrità delle competizioni, garanzie procedurali e salvaguardia dei diritti fondamentali dell'atleta. La disciplina internazionale antidoping si è evoluta attraverso un sistema multilivello che coinvolge fonti pubbliche e private, organismi sovranazionali e autorità statali, configurando un ordinamento autonomo ma inevitabilmente interconnesso con il diritto internazionale e con gli standard europei in materia di diritti umani.

Il primo capitolo ricostruisce le basi normative ed istituzionali del sistema globale di contrasto al doping. Vengono analizzate le principali fonti internazionali – dalla *Convenzione antidoping* del Consiglio d'Europa alla *Convenzione UNESCO*, fino alla *Carta olimpica* e il *Codice mondiale antidoping* – e il loro rapporto con le norme nazionali, nello specifico quelle italiane. Particolare attenzione è dedicata al principio di responsabilità oggettiva e alle sue implicazioni, nonché ai diritti fondamentali dell'atleta e alle garanzie che devono caratterizzare ogni procedimento disciplinare.

Nel secondo capitolo viene approfondito il funzionamento della giustizia sportiva internazionale, nello specifico il ruolo del *Tribunale arbitrale dello sport* nei procedimenti in materia di doping. Vengono esaminate le origini storiche del TAS, le ragioni che hanno portato alla sua istituzione e le successive riforme – in particolare quella del 1994 – che ne hanno consolidato l'indipendenza e strutturato il rapporto con il *Comitato olimpico internazionale*. Una parte essenziale della trattazione è dedicata alla composizione del Tribunale, al funzionamento del CIAS e al *Code of Sports-related Arbitration*, che costituisce l'ossatura del sistema. Ampio spazio è riservato ai principi fondamentali che regolano i procedimenti arbitrali: l'indipendenza e l'imparzialità degli arbitri, il contraddittorio, il diritto di difesa, la parità delle parti, l'obbligo di motivazione e la proporzionalità delle sanzioni. Si analizzano poi le peculiarità dei procedimenti antidoping, la distinzione tra procedimenti di prima istanza e d'appello, il funzionamento della *CAS Anti-Doping Division*, nonché le garanzie riconosciute all'atleta in questa materia. In tale contesto, vengono inoltre analizzati in modo approfondito diversi casi giurisprudenziali del TAS, che consentono di comprendere come il Tribunale interpreti e applichi la normativa della *World Anti-doping Agency* e quale ruolo assuma nella formazione della "*lex sportiva*" in materia di doping. Il capitolo affronta anche le principali criticità strutturali del sistema: la disparità economica tra le parti, la complessità e i costi delle procedure, i possibili limiti

all'effettività del consenso arbitrale, la durata dei procedimenti e l'impatto delle riforme annunciate per il *Codice mondiale antidoping* del 2027. L'obiettivo è delineare con precisione se il modello di giustizia sportiva internazionale rappresentato dal TAS sia realmente in grado di conciliare le esigenze di uniformità e rapidità proprie del movimento sportivo con le garanzie richieste agli organi giurisdizionali da parte dei sistemi di tutela sovranazionali.

Il terzo capitolo esamina il grado di compatibilità del sistema antidoping con la tutela dei diritti fondamentali dell'atleta, attraverso l'analisi della giurisprudenza della *Corte europea dei diritti dell'uomo* e della *Corte di Giustizia dell'Unione europea*. Si approfondisce il rapporto tra autonomia dell'ordinamento sportivo e controllo esterno delle corti sovranazionali, evidenziando come, pur nel rispetto dell'autonomia, tali corti esercitino un ruolo sempre più decisivo nell'assicurare che i principi della CEDU e del diritto dell'Unione trovino applicazione anche in ambito sportivo. Attraverso l'esame dei casi *Mutu-Pechstein*, *FNASS*, *Meca-Medina* e *RFC Seraing* si evidenzia come questioni quali la proporzionalità delle sanzioni, l'indipendenza del giudice arbitrale, la tutela della vita privata e il rispetto del giusto processo stiano progressivamente ridefinendo i confini entro cui la giustizia sportiva può legittimamente operare.

L'intero lavoro si propone dunque di approfondire in modo organico e interdisciplinare la struttura normativa e giurisdizionale del sistema antidoping internazionale, mettendo in luce le tensioni tra autonomia sportiva e tutela dei diritti fondamentali, nonché le prospettive di riforma in un settore destinato a rimanere centrale nel dibattito giuridico contemporaneo.

Capitolo I

IL SISTEMA INTERNAZIONALE DI CONTRASTO AL DOPING

SOMMARIO: 1. Il fenomeno doping nello sport e la sua rilevanza internazionale. – 2. Le fonti internazionali. – 2.1. Fonti normative e istituzionali. – 2.1.1. *Convenzione antidoping* (1989) del Consiglio d'Europa. – 2.1.2. *Convenzione internazionale contro il doping nello sport* (2005) dell'UNESCO. – 2.1.3. *Carta olimpica* del Comitato internazionale olimpico. – 2.1.4. *World Anti-Doping Code (WADC)* e gli otto *International Standards*. – 2.1.5. *La relazione tra le fonti internazionale dell'ordinamento sportivo*. – 2.2. Le fonti nazionali. – 2.2.1. Decreto Legislativo n. 242/1999 (c.d. Riforma Melandri). – 2.2.2. Legge 376/2000 ("*Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping*"). – 3. Il principio di responsabilità oggettiva e i suoi riflessi nel diritto internazionale. – 4. I diritti fondamentali dell'atleta e il principio del giusto processo.

1. Il fenomeno doping nello sport e la sua rilevanza internazionale.

Il doping rappresenta una delle questioni più rilevanti e complesse per l'ordinamento sportivo internazionale. La sua natura è intrinsecamente multidisciplinare, poiché accanto al profilo medico-scientifico, che concerne la salute degli atleti e gli effetti delle sostanze assunte, si affiancano dimensioni etiche, sociali e soprattutto giuridiche, legate alla necessità di garantire la regolarità delle competizioni e l'uguaglianza tra i concorrenti.

Pur essendo oggi al centro di un articolato sistema regolatorio, la disciplina antidoping ha conosciuto uno sviluppo relativamente recente. Fino alla seconda metà del Novecento, infatti, mancava un *corpus* normativo organico e condiviso a livello internazionale volto ad uniformare in maniera armonica la disciplina del doping, sia a livello sostanziale che a livello procedurale.

Da un punto di vista storico, pratiche di miglioramento della performance erano già note nell'antichità; invero, nei Giochi Olimpici greci, istituiti nel 776 a.C., l'inganno e la corruzione venivano condannati, mentre l'assunzione di sostanze finalizzate ad aumentare le capacità fisiche non era censurata. In particolare, gli atleti greci ricorrevano a rimedi a base di erbe, a miscele di vino o a organi animali, pratiche considerate lecite, se non addirittura incoraggiate, nell'ottica culturale del tempo.¹

Con lo sviluppo della chimica nel XIX secolo, l'impiego di sostanze naturali fu progressivamente sostituito da composti di sintesi, quali anfetamine e nitroglicerina. L'uso

¹ S. JENKINS, "*Winning, Cheating Have Ancient Roots*", washingtonpost.com, Aug. 3, 2007.

diffuso di tali sostanze comportò un crescente numero di episodi di malori e decessi, culminando nel caso del ciclista danese Knud Enemark Jensen, morto durante i Giochi Olimpici di Roma del 1960. Le risultanze tossicologiche dell'autopsia, che accertarono la presenza di anfetamine, determinarono una svolta nella percezione del fenomeno, inducendo il *Comitato internazionale olimpico* (CIO) ad introdurre, a partire dal 1968, i primi test antidoping ufficiali.²

Un ulteriore momento di rottura si ebbe con il noto *affaire Festina* del 1998, quando il ritrovamento di sostanze proibite in un veicolo di supporto della squadra Festina durante il Tour de France portò alla luce un sistema strutturato di doping, con particolare riferimento all'uso dell'eritropoietina (EPO). Lo scandalo mostrò in maniera evidente i limiti di un approccio frammentato e su base nazionale, evidenziando la necessità di un organismo sovranazionale deputato al coordinamento e all'armonizzazione della lotta al doping.³

Proprio in questo contesto maturò la creazione, nel 1999, della *World Anti-Doping Agency* (WADA), fondata congiuntamente dal CIO e dai governi nazionali a seguito della prima conferenza mondiale sul doping nello sport, tenutasi a Losanna, Svizzera, nel febbraio del medesimo anno. L'Agenzia, dotata di una struttura internazionale ed indipendente, ha quale compito primario quello di definire regole uniformi in materia antidoping, che vengano poi recepite dalle federazioni sportive e dagli ordinamenti statali.⁴

L'adozione, nel 2003, del primo *Codice mondiale antidoping* segnò l'avvio di una disciplina giuridica standardizzata e universalmente riconosciuta, che ancora oggi costituisce il principale punto di riferimento nella regolamentazione globale del fenomeno.⁵

² *Knud Enemark Jensen*, Olympics, <https://www.olympics.com/en/athletes/knud-enemark-jensen> (ultimo accesso: 03 ottobre 2025).

³ P. TRABAL, et al., "*Le dopage dans le cyclisme professionnel: accusations, confessions et dénégations*", *Staps*, 2003/1 no. 60, 2003, p.59-74.

⁴ *Who we are*, World Anti-Doping Agency, <https://www.wada-ama.org/en/who-we-are> (ultimo accesso: 03 ottobre 2025).

⁵ *World Anti-Doping Code*, World Anti-Doping Agency, <https://www.wada-ama.org/en/what-we-do/world-anti-doping-code> (ultimo accesso: 03 ottobre 2025).

2. Le fonti in materia di doping.

2.1. Fonti internazionali.

L'ordinamento sportivo internazionale è caratterizzato dalla compresenza di fonti eterogenee – pubbliche, private ed anche ibride – che operano su piani diversi ma che sono tra loro interconnesse, creando un vero e proprio “diritto globale”. In primo luogo, trovano applicazione atti di diritto internazionale pubblico, quali la *Convenzione antidoping del Consiglio d'Europa* e la *Convenzione internazionale contro il doping nello sport* dell'UNESCO, le quali coinvolgono direttamente gli Stati che le hanno ratificate e favoriscono l'allineamento delle politiche interne ai principi condivisi da queste. In secondo luogo, operano fonti di natura privata, quali la *Carta olimpica* e il *Codice mondiale antidoping*, che, pur adottate da soggetti non statali, svolgono un ruolo determinante nella regolamentazione globale dello sport. Tali strumenti danno luogo a un sistema normativo ‘ibrido’, nel quale norme pubbliche e private interagiscono e si rafforzano reciprocamente, anche grazie al ruolo del *Tribunale arbitrale dello sport*, il quale contribuisce ad interpretare ed armonizzare le diverse componenti dell'ordinamento sportivo, formando progressivamente quella che viene chiamata ‘*lex sportiva*’.⁶

2.1.1. Convenzione antidoping del Consiglio d'Europa (1989).

Il Consiglio d'Europa ha iniziato ad occuparsi della salvaguardia dell'etica all'interno del panorama sportivo a partire dagli anni Sessanta dello scorso secolo. Nel 1967, il Comitato dei Ministri ha introdotto il primo strumento giuridico di valenza internazionale sull'importanza di un *fair sport*, ossia di un ambiente competitivo esente da utilizzi impropri di sostanze che possano incidere sulla performance, *i.e.* la Risoluzione del 1967 “*Doping of Athletes*”.⁷

⁶ L. CASINI, *The Making of a Lex Sportiva: The Court of Arbitration for Sport “From Lausanne to the World”*, IILJ Working Paper 2010/5 (Global Administrative Law Series), p. 4. M. COCCIA, *Fenomenologia della controversia sportiva e dei suoi modi di risoluzione*, in *Rivista di diritto sportivo* 605, 621 (1997), definisce la “*lex sportiva*” come la grande raccolta di norme di diritto consuetudinario privato “*che si sono ormai formate in campo sportivo grazie all'interazione, concretizzantesi soprattutto negli arbitrati sportivi tra le norme degli ordinamenti sportivi e i principi generali dei diritti statali*”

⁷ Recommendation No. R (79) 8 of the *Committee of Ministers to Member States Concerning Doping in Sport* (Adopted by the Committee of Ministers on 20 April 1979 at the 303rd meeting of the Ministers' Deputies).

Sulla scorta di quest'ultima, lo stesso Comitato dei Ministri ha continuato ad emanare delle raccomandazioni in materia, mostrando il suo impegno nell'eliminazione del doping nello sport.

Nel 1989, ha poi emanato la *Convenzione Antidoping*⁸, seguita dal protocollo aggiuntivo del 2002, con lo scopo di “*ridurre e, in seguito, eliminare la pratica del doping nello sport*”⁹ e definendo il ‘doping nello sport’ come la “*somministrazione agli sportivi o l’uso da parte di questi ultimi delle classi farmacologiche di agenti dopanti o di metodi di doping*”¹⁰. In particolare, la Convenzione prevede la necessità per le Parti di creare una coordinazione interna, con i servizi governativi interni ed altri organi pubblici interessati¹¹ e delega alle parti, attraverso una legislazione o regolamenti, di prevedere misure destinate a “*limitare la disponibilità e l’uso di agenti e di metodi dopanti proibiti*”¹².

La Convenzione di Strasburgo prevede poi la necessità delle Parti di collaborare con le organizzazioni sportive, nazionali ed internazionali, per poter “*elaborare e applicare tutte le misure appropriate di loro competenza per lottare contro il doping nello sport*”¹³. Le Parti dovranno altresì impegnarsi ad incoraggiare le proprie organizzazioni sportive a rendere chiari i loro diritti, obblighi e rispettivi doveri, soprattutto attraverso l’armonizzazione dei regolamenti antidoping, le liste di classi farmacologiche degli agenti dopanti, i metodi di controllo antidoping, le procedure disciplinari e le relative sanzioni¹⁴. Quest’ultima previsione si rivela essere particolarmente importante per attuare un piano coeso e condiviso tra tutte le diverse organizzazioni sportive, non limitatamente alle competizioni internazionali ma anche sul piano nazionale, creando così un controllo e una lotta al doping sia di tipo verticale che di tipo orizzontale.

L’articolo 8 della Convenzione prevede inoltre il rafforzamento della cooperazione internazionale negli ambiti relativi alla stessa “*per raggiungere, anche sul piano internazionale, gli obiettivi*” delineati all’interno dell’articolo 4, comma 1.

La Convenzione viene ratificata in Italia con legge 29 novembre 1995, n. 522, denominata “*Ratifica ed esecuzione della convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989*”.

⁸ Ratificata in Italia ai sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522.

⁹ Articolo 1 della Convenzione antidoping.

¹⁰ Articolo 2, comma 1, lett. a della Convenzione antidoping.

¹¹ Articolo 3 della Convenzione antidoping.

¹² Articolo 4 della Convenzione antidoping.

¹³ Articolo 7, comma 1 della Convenzione antidoping.

¹⁴ Articolo 7, comma 1, lett. a-f della Convenzione antidoping.

2.1.2. Convenzione internazionale contro il doping nello sport dell'UNESCO (2005).

La Conferenza Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura ("UNESCO") ha adottato la *Convenzione internazionale contro il doping nello sport (International Convention against Doping in Sport)* a Parigi durante la XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005 ed attualmente ratificata da 192 Stati.

La Convenzione in esame, al pari delle altre fonti in materia di antidoping, si pone come obiettivo principale quello di armonizzare le legislazioni, le linee guida, i regolamenti e le regole in materia di antidoping su scala internazionale per assicurare agli atleti uno sport che tuteli la loro salute e che ponga tutti i professionisti sullo stesso livello.¹⁵

L'articolo 3 individua i mezzi attraverso i quali gli Stati dovranno realizzare la Convenzione, primo tra tutti, l'incoraggiamento alla cooperazione internazionale, soprattutto tra le *"organizzazioni che svolgono un ruolo di primo piano nella lotta al doping sportivo, in particolare l'Agenzia Mondiale Antidoping"*.

All'articolo 4 afferma la forte relazione tra il *Codice mondiale antidoping (WADC)* e la Convenzione, sancendo il dovere per gli Stati parte di *"rispettare i principi sanciti dal Codice"*, precisando al contempo che *"le appendici [del Codice], in quanto tali, non creano alcun obbligo vincolante di diritto internazionale per gli Stati parte"*. In tal modo, la Convenzione dell'UNESCO rende vincolante per gli Stati Membri il documento più importante nel panorama della normativa in materia di antidoping, senza, tuttavia, aggravare eccessivamente su di essi.

Con legge 26 novembre 2007, n. 230, l'Italia ratifica la *Convenzione internazionale contro il doping nello sport*.

2.1.3. Carta olimpica del Comitato internazionale olimpico.

La *Carta olimpica (Olympic Charter)*, adottata dal *Comitato internazionale olimpico (CIO)* nel 1908, con il titolo *Annuaire du Comité International Olympique*¹⁶, rappresenta la

¹⁵ La Convenzione UNESCO individua il suo obiettivo nell'articolo 1, ossia quello di *"promuovere la prevenzione del doping nello sport e la lotta a tale fenomeno allo scopo di eliminarlo"*.

¹⁶ L'originaria denominazione *Annuaire du Comité International Olympique* viene poi sostituita con l'espressione 'Carta olimpica' a partire dal 1978.

codificazione dei principi fondamentali dell'*Olimpismo*¹⁷, delle regole dei Giochi olimpici, nonché delle norme volte a disciplinare l'organizzazione e il funzionamento del Movimento olimpico.¹⁸ Per l'autorevolezza dei suoi contenuti e per il ruolo che riveste a livello internazionale, essa può essere considerata uno dei testi fondamentali dell'ordinamento sportivo, al punto da essere definita come una vera e propria "Costituzione".¹⁹

La Carta viene modificata più volte nel corso del tempo e l'edizione più recente, datata 30 gennaio 2025, consta di 59 articoli suddivisi in sei parti ed è corredata da regole suppletive, denominate *by-laws*.²⁰ Oltre al CIO vengono previste altre due istituzioni: le Federazioni internazionali (*International Federations*) – le quali definiscono le "regole del gioco" per ogni sport – e i Comitati olimpici nazionali (*National Olympic Committees*); il Comitato riconosce solo una Federazione internazionale per ogni singolo sport e solo un Comitato olimpico nazionale per paese.²¹

Dal punto di vista della disciplina antidoping, fin dagli anni Sessanta, il CIO ha stabilito una politica di "tolleranza zero" nei confronti di qualsiasi situazione che riguardi l'utilizzo o la fornitura di agenti dopanti. Infatti, la Carta prevede che uno degli obiettivi principali del CIO sia quello di proteggere gli "atleti puliti"²² e l'integrità dello sport.²³ Conformemente all'adozione di questa politica, nel 1999, il Comitato ha supportato la creazione della *World Anti-doping Agency* (WADA) ed ha deliberato di non adottare un codice autonomo, preferendo operare direttamente un rinvio al *World Anti-doping Code* (WADC)²⁴, in tal modo evidenziando l'impegno della comunità sportiva internazionale a garantire l'uniformità e l'armonizzazione della disciplina volta al contrasto del doping.

¹⁷ L'espressione Olimpismo è definita dalla Carta come "*philosophy of life, exalting and combining in a balanced whole the qualities of body, will and mind. Blending sport with culture and education, Olympism seeks to create a way of life based on the joy of effort, the educational value of good example, social responsibility and respect for internationally recognised human rights and universal fundamental ethical principles within the remit of the Olympic Movement*", Carta Olimpica, Fundamental Principles of Olympism, par. 1.

¹⁸ *Olympic Charter*, International Olympic Committee, <https://www.olympics.com/ioc/olympic-charter> (ultimo accesso: 06 ottobre 2025).

¹⁹ L. CASINI, *Global Hybrid Public-Private Bodies: The World Anti-Doping Agency (WADA)*, draft paper for the Global Administrative Law Conference "*Practical Legal Problems of International Organizations*", Geneva, 20–21 March 2009, pp. 4-5.

²⁰ L. CASINI, *Il diritto globale dello sport*, Milano, Giuffrè, 2010, p. 49.

²¹ L. CASINI, *Global Hybrid Public-Private Bodies: The World Anti-Doping Agency (WADA)*, draft paper for the Global Administrative Law Conference "*Practical Legal Problems of International Organizations*", Geneva, 20–21 March 2009, p. 5. Casini descrive il rapporto tra CIO, IFs e NOCs come un sistema multi-piramidale, nel quale ci sono più piramidi formate dai vari enti che governano un solo sport, che poi fanno tutti capo al CIO.

²² Con l'espressione "atleti puliti" si intendono atleti che competono in maniera pulita, ossia senza ricorrere a sostanze dopanti o pratiche sleali.

²³ Carta olimpica, par. 2, punto 9

²⁴ Paragrafo 43 della Carta olimpica.

Inoltre, a partire dal 2016 il Comitato ha delegato alla *Anti-Doping Division of the Court of Arbitration for Sport (CAS)*²⁵ le decisioni in merito ad allegazioni di violazioni delle regole antidoping rilevate durante i Giochi Olimpici, funzione in precedenza di competenza della Commissione disciplinare del CIO.²⁶

2.1.4. *World Anti-Doping Code (WADC) e gli otto International Standards.*

Il *Codice mondiale antidoping*, redatto dalla WADA ed entrato in vigore il primo gennaio del 2004, segnò il punto di svolta più importante nella tutela contro il doping, poiché fu il primo testo volto ad armonizzare le regole sul doping a livello mondiale, all'interno delle organizzazioni sportive e delle federazioni sportive nazionali.²⁷ Da questo si evince che, nonostante la WADA abbia natura formalmente privata, dal momento che è una fondazione privata nata su iniziativa del CIO, questa porta avanti obiettivi di natura pubblica, come, infatti, la promozione e il coordinamento a livello internazionale della lotta contro il doping.²⁸

In aggiunta all'emanazione del WADC, la WADA ha previsto l'emanazione di otto *International Standards* (“Appendici”) per dare coerenza ed uniformità alle varie organizzazioni antidoping presenti nei diversi territori all'interno dei quali il Codice si applica. Gli otto *International Standards* sono suddivisi, nello specifico, a seconda della materia della quale trattano;²⁹ in particolare, si occupano singolarmente dei parametri internazionali per (1) definire le procedure che riguardano la preparazione e la conduzione dei test, oltre che le ispezioni necessarie in caso di violazioni alle regole antidoping (ADRV³⁰), (2) accertare che i laboratori accreditati e approvati riportino dati attendibili, (3) disciplinare i casi in cui l'atleta può fare uso, esclusivamente a fine terapeutico, di sostanze

²⁵ “*Anti-Doping Division of CAS*” si intende il settore specifico del Tribunale arbitrale internazionale dello sport che si occupa dei casi di violazione delle regole antidoping, vedi oltre, par. 2.2.1.

²⁶ *Fight Against Doping*, International Olympic Committee, <https://www.olympics.com/ioc/fight-against-doping> (ultimo accesso: 06 ottobre 2025).

²⁷ La forza internazionale del WADC si evince dal fatto che durante la *Copenhagen World Conference on Doping in Sport*, oltre 1000 delegati rappresentanti di 80 paesi e istituzioni sportive internazionali e nazionali decisero all'unanimità di adottare il Codice, per fungere da base alla lotta al doping (*Copenhagen Declaration*).

²⁸ L. CASINI, *Global Hybrid Public-Private Bodies: The World Anti-Doping Agency (WADA)*, draft paper for the Global Administrative Law Conference “*Practical Legal Problems of International Organizations*”, Geneva, 20–21 March 2009, pp. 9-10.

²⁹ Gli otto *International Standards*, emanati dalla WADA in appendice al WADC, sono i seguenti: *Testing and Investigations, Laboratories, Therapeutic Use Exemptions (TUEs), Prohibited List, Protection of Privacy and Personal Information, Code compliance by Signatories, Education e Results Management*,

³⁰ *Anti-doping Rule Violations*.

vietate, (4) predisporre la ‘Lista’ delle sostanze proibite, (5) assicurare la protezione dei dati personali e sulla privacy, (6) configurare il quadro e le procedure rilevanti al fine di garantire l’osservanza del Codice da parte dei firmatari, (7) favorire la preservazione dell’etica sportiva e per la tutela di un ambiente sportivo pulito, (8) delineare le responsabilità delle organizzazioni antidoping (ADOs³¹) attraverso la gestione dei risultati dei test antidoping.³²

Attraverso una continua revisione sia del WADC sia degli otto parametri internazionali sopra citati, l’*Agenzia mondiale antidoping* è in grado di garantire un *corpus* normativo dettagliato e attuale per le organizzazioni antidoping, le federazioni nazionali, le organizzazioni sportive e, soprattutto, per i singoli atleti.

2.1.5. *La relazione tra le fonti internazionale dell’ordinamento sportivo.*

Alla luce di quanto esposto, si desume che le fonti internazionali in materia di doping costituiscano un modello regolatorio nel quale strumenti di natura pubblicistica e privatistica operano in modo coordinato tra di loro.

La *Carta olimpica* attribuisce al *Codice mondiale antidoping* carattere obbligatorio per l’intero Movimento olimpico e impone alle Federazioni internazionali e i Comitati olimpici nazionali di conformarsi ad esso, prevedendo delle conseguenze importanti in caso di mancata osservanza, come l’esclusione dalla possibilità di candidarsi per ospitare i Giochi olimpici.³³ Parallelamente, il ruolo degli Stati è stato rafforzato attraverso la *Convenzione internazionale contro il doping nello sport* del 2005, la quale consente ai governi di allineare le politiche interne ai principi del Codice, applicandolo come base delle misure da prevedere a livello nazionale. La Convenzione, infatti, richiama espressamente la WADA e il WADC come esempi di cooperazione tra soggetti privati e le autorità pubbliche.³⁴

In questo quadro, le regole elaborate da un organismo formalmente privato come la WADA sono state progressivamente riconosciute dagli Stati come punti di riferimento vincolanti, creando un vero e proprio sistema di “diritto globale” per contrastare a livello internazionale e nazionale il fenomeno del doping.

³¹ *Anti-doping Organisations*.

³² *World Anti-Doping Agency (WADA), International Standards*, disponibile online: <https://www.wada-ama.org/en/what-we-do/international-standards> (ultimo accesso: 10 ottobre 2025).

³³ Articolo 43 della *Carta olimpica*.

³⁴ L. CASINI, *Global Hybrid Public-Private Bodies: The World Anti-Doping Agency (WADA)*, draft paper for the Global Administrative Law Conference “*Practical Legal Problems of International Organizations*”, Geneva, 20–21 March 2009, p. 14.

2.2. Le fonti nazionali.

2.2.1. Decreto Legislativo n. 242/1999 (c.d. Riforma Melandri).

Il decreto legislativo n. 242/1999, come modificato dal d. lgs. 8 gennaio 2004, n. 15, attribuisce al *Comitato olimpico nazionale italiano* (CONI) un ruolo centrale nel controllo e nella prevenzione del doping, nell'ambito delle sue funzioni istituzionali.

La riforma, infatti, conferisce al CONI “*personalità giuridica di diritto pubblico*”³⁵, deputandolo alla rappresentanza delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, svolgendo un ruolo di coordinamento e rappresentanza unitaria³⁶ ed imponendogli di operare nel rispetto dei principi dell'ordinamento sportivo internazionale, assicurando lo svolgimento della propria attività in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal CIO, al quale è tenuto a conformarsi.³⁷

In particolare, il CONI viene incaricato di curare “*anche d'intesa con la commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, istituita ai sensi dell'articolo 3, della legge 376/2000*”³⁸, l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive”.³⁹

Dal 2015 le funzioni antidoping del CONI sono state trasferite alla *National Anti-Doping Organization Italia* (NADO Italia),⁴⁰ ente indipendente riconosciuto dalla WADA. Essa gestisce i controlli antidoping, i procedimenti disciplinari e la cooperazione con le federazioni e i laboratori accreditati, assicurando il rispetto del WADC e degli *International Standards*.

³⁵ Articolo 1 del d. lgs. 242/1999

³⁶ Articolo 2 del d.lgs 242/1999

³⁷ M. COCCIA et al., *Diritto dello sport*, Firenze, Le Monnier Università, 2004

³⁸ Con D.P.R. 44/2013 vengono trasferite le funzioni della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping al “Comitato tecnico sanitario”

³⁹ Articolo 2, comma 1, d. lgs. 242/1999

⁴⁰ Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) – Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (CCTS), *Accordo Quadro di collaborazione tecnico-operativa in materia di lotta al doping*, Roma, 9 febbraio 2015, prot. CC SRH 20-00 0003329.

2.2.2. Legge 376/2000 (*“Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping”*).

Con la legge 14 dicembre 2000, n. 376, intitolata *“Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping”*, il legislatore italiano ha inteso fornire una cornice normativa nazionale volta a regolamentare la tutela sanitaria nello sport e a prevenire l’uso di sostanze dopanti. Dai lavori preparatori emerge che si tratta essenzialmente di una questione di politica sanitaria che deve necessariamente tenere in considerazione la contrapposizione tra le esigenze dell’autonomia in capo al mondo dello sport e la tutela pubblica della salute. Dalla relazione parlamentare si evince, invece, che la questione principale riguarda l’utilizzo del doping come *“strumento di violazione del fair play sportivo e veicolo di corruzione nell’attività agonistica professionistica”*, fenomeno che risulta, peraltro, *“ampiamente diffuso anche in campo dilettantistico e nella stessa attività amatoriale”*.⁴¹

L’articolo 1 della legge ribadisce la promozione della *“tutela della salute e della regolarità delle gare”* come principio generale dell’attività sportiva, richiamando inoltre la *Convenzione contro il doping* del 1989. La legge prosegue definendo il doping come *“la somministrazione o l’assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l’adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti”*.⁴² La legge prevede altresì la possibilità di prescrivere allo stesso un trattamento specifico qualora siano presenti condizioni patologiche, debitamente documentate e certificate dal medico, al pari dell’*International Standard Therapeutic Use Exemptions* del WADC.⁴³

Nel complesso, il sistema nazionale italiano configura un assetto nel quale l’intervento pubblico in materia di tutela della salute e repressione del doping si coordina con le strutture dell’ordinamento sportivo, assicurando un quadro regolatorio coerente con i principi internazionali e con gli standard definiti a livello globale.

⁴¹ Relazione Senato della Repubblica, XIII Legislatura, Relazione della 12^a Commissione permanente (Igiene e sanità) sui disegni di legge n. 1637, 1660, 1714 e 1945-A, in Atti parlamentari, Tipografia del Senato, p. 5.

⁴² Articolo 1, comma 1, della l. 326/2000

⁴³ Articolo 1, comma 4, della l. 326/2000

3. Il principio di responsabilità oggettiva nel diritto sportivo e i suoi riflessi nel diritto internazionale.

All'interno del diritto internazionale, il principio di *strict or absolute responsibility*⁴⁴ viene applicato quasi esclusivamente nei confronti degli Stati e non anche degli individui. Infatti, in via generale, la responsabilità viene imputata alle persone fisiche sulla base del principio di colpevolezza, si richiede cioè che il fatto sia stato compiuto dal suo autore mediante atti intenzionali o quantomeno colposi; contrariamente a quanto accade, invece, per gli Stati, nei confronti dei quali sono posti degli obblighi di risultato, la cui violazione può comportare un addebito a titolo di responsabilità oggettiva.

Un'eccezione al suddetto principio di carattere generale è rappresentata dal diritto sportivo, nell'ambito del quale si possono rinvenire ipotesi di responsabilità oggettiva anche nei confronti degli individui – e non soltanto degli Stati. Ciò è particolarmente evidente con riguardo al sistema antidoping, dove è sempre configurabile una *strict liability* a carico dell'atleta per la presenza di sostanze proibite nel corpo, secondo il principio per cui l'atleta è, quasi esclusivamente, il solo responsabile per qualsiasi sostanza che entri all'interno del proprio organismo.⁴⁵

In particolare, l'articolo 2.2.1 WADC afferma che: *“It is the Athletes' personal duty to ensure that no Prohibited Substance enters their bodies and that no Prohibited Method is Used. Accordingly, it is **not** necessary that intent, Fault, Negligence or knowing Use on the Athlete's part be demonstrated in order to establish an anti-doping rule violation for Use of a Prohibited Substance or a Prohibited Method.”*. In altri termini, l'articolo sancisce un obbligo personale e assoluto dell'atleta di impedire che sostanze vietate entrino nel proprio corpo; tale obbligo implica che l'atleta non possa delegare la propria responsabilità ad altri soggetti, quali medici, preparatori atletici, allenatori o terzi. Questa interpretazione è stata ricavata dalla giurisprudenza del *Tribunale arbitrale dello sport*, in particolare dal caso *Quigley v. International Shooting Union*, che ha riconosciuto la legittimità del principio di *strict liability*, purché chiaramente previsto dai regolamenti federali. Il Collegio arbitrale sottolinea che, nonostante le critiche all'applicazione della responsabilità oggettiva, gli

⁴⁴ Traduzione dall'inglese in responsabilità oggettiva, ossia come responsabilità attribuita al soggetto senza che gli possa essere imputata alcuna forma di colpa o dolo.

⁴⁵ Tale disciplina è contenuta all'interno del Codice Mondiale Antidoping (WADC), in particolare all'articolo 2.2, rubricato *“Use or Attempted Use by an Athlete of a Prohibited Substance or a Prohibited Method”*.

obiettivi di ampia portata e le necessità pratiche della lotta al doping giustifichino ampiamente l'applicazione della *strict liability*.⁴⁶

Inoltre, anche per via della giurisprudenza consolidata del TAS, l'articolo 2.2.1 WADC introduce espressamente la responsabilità oggettiva dell'atleta, prevedendo che non sia necessario l'accertamento del dolo, della colpa, della negligenza o della consapevolezza dell'atleta per stabilire la violazione delle regole antidoping; ne consegue che la sola presenza o il solo uso di una sostanza o metodo proibito costituiscano di per sé una violazione di tali norme.

Peraltro, ai fini della configurabilità di una violazione delle regole antidoping, il WADC afferma l'irrelevanza dell'effettivo vantaggio competitivo ottenuto: il fatto che l'uso o il tentato uso di una sostanza o di un metodo proibito abbia inciso – positivamente o negativamente – sulla performance dell'atleta è ininfluenza, essendo sufficiente che la sostanza od il metodo siano stati utilizzati o anche solo tentati.⁴⁷

Tale modello di responsabilità risponde alla necessità di assicurare la certezza e l'efficacia delle norme antidoping, ponendo l'accento sulla tutela dell'integrità e dell'equità della competizione sportiva.

Ciononostante, è necessario evidenziare che la giurisprudenza sportiva e la stessa normativa hanno progressivamente attenuato il requisito della responsabilità oggettiva. In un primo momento la giurisprudenza del TAS, sempre nel caso *Quigley* aveva attribuito un primo limite al rigoroso principio di responsabilità oggettiva, prevedendo che la sanzione dovesse comunque essere proporzionata alla gravità della violazione e che dovessero considerarsi anche le circostanze attenuanti riconducibili al comportamento tenuto dall'atleta. Infatti, il WADC – conformandosi all'orientamento giurisprudenziale del TAS – prevede, all'articolo 10.6, che il periodo di sospensione dell'atleta, nonostante sia comunque ritenuto responsabile, possa essere diminuito se l'atleta è in grado di dimostrare l'assenza di colpa o negligenza significativa, o invero eliminato se dimostra una totale assenza di colpa o negligenza.

Dall'introduzione del concetto di responsabilità oggettiva attenuata si riflette la necessità di bilanciamento tra due esigenze contrapposte – le quali permangono in tutta la disciplina

⁴⁶ CAS 94/129, *Quigley v. International Shooting Union (UIT)* (1995), al riguardo si veda il paragrafo 16, dove il Collegio dei giudici dichiara che “*The Panel is aware that arguments have been raised that a strict liability standard is unreasonable, and indeed contrary to natural justice, because it does not permit the accused to establish moral innocence. It has even been argued that it is an excessive restraint of trade. The Panel is unconvinced by such objections and considers that in principle the high objectives and practical necessities of the fight against doping amply justify the application of a strict liability standard.*”

⁴⁷ Articolo 2.2.2 Codice WADA.

della lotta al doping – ossia, da una parte, l’esigenza collettiva di integrità della competizione, a giustificazione dell’applicazione della responsabilità oggettiva, e dall’altra parte, la tutela individuale dell’atleta, che invece impone di valutare le circostanze concrete, e talvolta eccezionali, in modo da applicare sanzioni proporzionate.

Il continuo bilanciamento tra tali esigenze e, di fatto, la conseguente attenuazione della *strict liability* si percepirà soprattutto nella giurisprudenza del *Tribunale arbitrale dello sport* e nell’imminente riforma del *Codice mondiale antidoping*.

4. I diritti fondamentali dell’atleta e il principio del giusto processo.

Nel quadro dell’ordinamento sportivo, tanto a livello internazionale quanto nazionale, i diritti fondamentali dell’atleta assumono una funzione essenziale di garanzia, volta ad assicurare che l’attività sportiva, sia agonistica sia professionale, si svolga nel rispetto dei principi di dignità della persona, uguaglianza, tutela della salute e giusto processo.

La *Carta olimpica*, all’articolo 1 (“*Fundamental Principles of Olympism*”), afferma che il concetto di *Olimpismo* mira a promuovere uno stile di vita ispirato al rispetto dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale e dei principi etici universali, applicabili all’interno del Movimento olimpico. In particolare, gli articoli 4 e 6 della medesima Carta sanciscono il principio di non discriminazione, riconoscendo ad ogni individuo il diritto di praticare sport senza distinzione di sesso, etnia, orientamento sessuale, lingua, credo religioso, opinione politica, origine nazionale o sociale, patrimonio, nascita o altra condizione personale o sociale.

A maggior tutela degli atleti, nel corso della 133^a Sessione del *Comitato internazionale olimpico* (CIO), svoltasi a Buenos Aires nell’ottobre 2018, è stata adottata la *Carta dei diritti e dei doveri degli atleti* (*Athletes’ Rights and Responsibilities Declaration*), elaborata dalla Commissione Atleti del CIO.

Tale dichiarazione individua un nucleo minimo di diritti e responsabilità destinati a orientare l’azione del Movimento olimpico. In particolare, l’articolo 1 ribadisce il diritto alla non discriminazione, in continuità con l’articolo 6 della *Carta olimpica*; l’articolo 2 riconosce il diritto a un ambiente sportivo trasparente, equo e pulito, con riferimento alla lotta al doping e alla trasparenza dei procedimenti arbitrali; l’articolo 3 prevede il diritto di accesso tempestivo e chiaro alle informazioni relative all’attività e alle competizioni sportive; l’articolo 7 tutela la salute fisica e mentale dell’atleta, garantendo un contesto di

allenamento e competizione sicuro e libero da abusi o molestie; infine, l'articolo 10 assicura la protezione della sfera privata e dei dati personali. Di particolare rilievo è l'ultimo principio, contenuto all'articolo 12 della Carta, che riconosce all'atleta il diritto al giusto processo, tra cui rientrano il diritto ad un'udienza equa entro un termine ragionevole davanti a un organo indipendente e imparziale, la possibilità di richiedere un'udienza pubblica e il diritto a un rimedio effettivo, in conformità ai parametri sanciti dall'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)⁴⁸, dall'articolo 10 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo⁴⁹ e dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea⁵⁰.

Nonostante la *Carta dei diritti e dei doveri* non abbia un valore giuridico vincolante – essendo una dichiarazione politica e programmatica emanata dal CIO – ha comunque un valore etico ed orientativo per le istituzioni sportive e i tribunali arbitrali. Tale valore della Carta si ricava dal fatto che, nonostante non sia stata inclusa all'interno dell'*Olympic Charter*, diverse federazioni internazionali hanno inserito i suoi principi all'interno dei loro "codici etici", rendendola vincolante per tutti i membri delle stesse. Ad esempio, la *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA) ha inserito all'interno del proprio "*Code of Ethics*" il divieto di discriminazione e diffamazione⁵¹, la protezione dell'integrità fisica e mentale⁵², il principio di indipendenza ed imparzialità nelle decisioni rese della *Ethics Committee*⁵³ e, altresì, l'accesso al patrocinio gratuito per le controversie sorte innanzi a questa⁵⁴. Come la FIFA, anche altre Federazioni internazionali hanno dimostrato l'importanza dei principi e dei valori delinati all'interno della Carta, come la *International*

⁴⁸ L'articolo 6, rubricato "*Diritto a un equo processo*", al comma 1 dispone che "*Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti.*"

⁴⁹ L'articolo 10 regola il giusto processo come segue, "*Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.*"

⁵⁰ L'articolo 47 prevede il "*Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale,*" ossia che "*Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.*"

⁵¹ Articolo 23 del *FIFA Code of Ethics*.

⁵² Articolo 24 del *FIFA Code of Ethics*.

⁵³ Articolo 35 del *FIFA Code of Ethics*.

⁵⁴ Articolo 40 del *FIFA Code of Ethics*.

Association of Athletics Federations (IAAF) Integrity Code of Conduct e l'Union Cycliste Internationale (UCI) Code of Ethics.

In sintesi, pur non avendo formalmente portata vincolante, la *Athletes' Rights and Responsibilities Declaration* ha assunto una sempre maggior rilevanza sostanziale nell'ordinamento sportivo, grazie al suo recepimento nei codici etici delle federazioni internazionali e dalla sua applicazione progressiva anche da parte della giurisprudenza arbitrale sportiva⁵⁵. Tale integrazione ha trasformato i suoi principi formali in criteri applicativi effettivi, contribuendo a rafforzare la tutela dell'atleta ed a garantire procedure conformi ai diritti fondamentali riconosciuti a livello internazionale.

⁵⁵ Come verrà analizzato nel Capitolo II.

Capitolo II

LA GIUSTIZIA SPORTIVA INTERNAZIONALE E I PROCEDIMENTI IN MATERIA DI DOPING DAVANTI AL TRIBUNALE ARBITRALE DELLO SPORT

SOMMARIO: 1. Il ruolo e la legittimità del *Tribunale arbitrale dello sport*. – 1.1. Origini del *Tribunale arbitrale dello sport*. – 1.2. Il rapporto intrinseco tra il *Tribunale arbitrale dello sport* e il *Comitato internazionale olimpico* e la susseguente riforma del 1994. – 1.3. L'organizzazione e la struttura del *Consiglio internazionale in materia di sport* e del *Tribunale arbitrale dello sport*. – 1.3.1. Il *Code of Sports-related Arbitration*. – 1.3.2. Il *Consiglio internazionale in materia di sport* (CIAS). – 1.3.3. La composizione del *Tribunale arbitrale dello sport* (TAS). – 2. Le regole fondamentali dei procedimenti davanti alle corti sportive internazionali. – 2.1. Principi generali di giustizia sportiva internazionale. – 2.1.1. Indipendenza ed imparzialità del giudice arbitrale. – 2.1.2. Il diritto di difesa, il principio del contraddittorio e la parità delle parti. – 2.1.3. L'obbligo di motivazione delle decisioni. – 2.1.4. Il principio della proporzionalità delle sanzioni. – 2.2. Applicazione della disciplina arbitrale svizzera alle controversie dinanzi al Tribunale arbitrale dello sport. – 3. Le peculiarità dei procedimenti arbitrali in materia di doping e le garanzie per lo sportivo. – 3.1. Procedimenti arbitrali in prima istanza in materia di doping (*CAS Anti-Doping Division*). – 3.2. Procedimenti arbitrali d'appello in materia di doping (*CAS Appeals Arbitration Division*). – 3.3. Le garanzie a tutela dell'atleta nei procedimenti in materia di doping. – 3.3.1. Diritto all'informazione. – 3.3.2. Diritto all'assistenza tecnica e difensiva. – 3.3.3. Diritto di accesso alle prove. – 3.3.4. Diritto a presenziare alla controanalisi ("*B*" *Sample*). – 3.3.5. Onere della prova e standard probatorio. – 4. Le criticità del sistema attuale di giustizia sportiva e le prospettive di riforma del TAS e del Codice WADA. – 4.1. Le criticità del sistema attuale di giustizia sportiva. – 4.1.1. Consenso formale non sempre effettivo da parte dell'atleta. – 4.1.2. Disparità tra le parti e costi elevati delle procedure. – 4.1.3. Durata dei procedimenti. – 4.3. Linee guida per la riforma del *Codice mondiale antidoping* del 2027. – 4.3.1. Riduzione delle sanzioni. – 4.3.2. Ampliamento della definizione di "fonte contaminata". – 4.3.3. Ampliamento delle possibilità di impugnazione.

1. Il ruolo e la legittimità del Tribunale arbitrale dello sport.

1.1. Origini del Tribunale arbitrale dello sport.

Il Tribunale arbitrale dello sport (TAS), con sede a Losanna, Svizzera, fu istituito nel 1983 dal *Comitato internazionale olimpico*⁵⁶ e divenne ufficialmente operativo il 30 giugno

⁵⁶ Il TAS venne istituito grazie a H.E. Juan Antonio Samaranch, il quale, a seguito della sua nomina come Presidente del Comitato internazionale olimpico nel 1981, ha sentito la necessità per il mondo sportivo di creare una giurisdizione specifica per le controversie in ambito sportivo. Nel 1982, durante la Sessione del CIO a

del 1984, sotto la guida del Presidente Mbaye e del Segretario Generale Gilbert Schwaar. Il giudice Kéba Mbaye, spiegò che la comunità sportiva necessitava di un tribunale arbitrale con il potere di risolvere in modo efficace le controversie legate allo sport e alla sua pratica⁵⁷, poiché, fino a quel momento, non era presente a livello globale un'autorità indipendente adibita alla risoluzione di controversie interne all'ordinamento sportivo.⁵⁸

Il TAS può pertanto essere qualificato come “*supreme court of world sports*”⁵⁹, espressione che ne evidenzia il suo ruolo centrale e la sua funzione quale organo giurisdizionale di riferimento nell'ambito della giustizia sportiva internazionale.

Fin dal principio, fu deciso che i costi relativi al funzionamento del Tribunale dovessero essere sostenuti dal Comitato e che la giurisdizione dello stesso non potesse essere imposta ai singoli atleti o alle federazioni, ma che le parti potessero decidere liberamente di appellarsi.⁶⁰

Le prime regole di funzionamento del *Tribunale arbitrale dello sport* erano collocate all'interno dello *Statuto* del 1984, accompagnato da un insieme di regolamenti procedurali (denominati *Regulations*). Secondo queste regole il Tribunale era composto da sessanta membri, nominati dal *Comitato internazionale olimpico*, dalle Federazioni internazionali, dai Comitati olimpici nazionali e, infine, dal Presidente del CIO; ciascun organo era incaricato di nominare quindici membri. Inoltre, lo Statuto del TAS poteva essere modificato solo durante una Sessione del CIO, dietro proposta del Comitato Esecutivo dello stesso.

1.2. Il rapporto intrinseco tra il Tribunale arbitrale dello sport e il Comitato internazionale olimpico e la susseguente riforma del 1994.

Rispetto a quanto *ut supra* argomentato, si evince la stretta correlazione tra il *Comitato internazionale olimpico* ed il *Tribunale arbitrale dello sport*. Tale correlazione suscita delle

Roma, H.E. Judge Kéba Mbaye, membro del Comitato, ha presieduto un gruppo di lavoro per redigere gli statuti del futuro 'Tribunale arbitrale dello sport'.

⁵⁷ K. MBAYE, Foreword, in *Digest of CAS Awards 1998–2000*, a cura di Matthieu Reeb, Kluwer Law International, The Hague – London – New York, 2002, p. XII.

⁵⁸ M. COCCIA et al., *Diritto dello sport*, Firenze, Le Monnier Università, 2004, p. 139.

⁵⁹ K. MBAYE, Foreword, in *Digest of CAS Awards 1998–2000*, a cura di Matthieu Reeb, Kluwer Law International, The Hague – London – New York, 2002, p. XII.

⁶⁰ M. REEB, *The Court of Arbitration for Sport: History and Operation*, in *Digest of CAS Awards 1998–2000*, Kluwer Law International, The Hague – London – New York, 2002, p. XXIV. Rispetto alla possibilità di adire volontariamente il TAS si vedrà come tale scelta non viene sostanzialmente messa a disposizione dell'atleta, ma piuttosto imposta dalle singole Federazioni attraverso clausole compromissorie e accordi arbitrali preventivamente previsti da queste.

criticità con riguardo ai requisiti di indipendenza e imparzialità che un tribunale arbitrale deve necessariamente avere. A titolo esemplificativo, tali criticità sembrano essere emerse a seguito del caso riguardante il fantino Elmar Gundel, il quale nel febbraio del 1992 decise di appellarsi al TAS per impugnare la decisione relativa alla propria sospensione – poiché il suo cavallo era risultato positivo ad una sostanza proibita – comminatagli dalla Federazione Equestre Internazionale.⁶¹ Egli, insoddisfatto della decisione del TAS che aveva ridotto la sospensione da tre mesi ad uno solo, decise di appellarsi al Tribunale federale svizzero contestando la validità del lodo⁶², ossia contestando che il TAS non rispettasse le condizioni di imparzialità ed indipendenza necessarie per potersi considerare un tribunale arbitrale legittimo.⁶³ Il Tribunale federale svizzero, invece, qualificò il TAS come tribunale arbitrale legittimo, quindi con un grado sufficientemente alto di autonomia personale rispetto al CIO.

La vicenda Gundel mise in luce l'intrinseco legame tra i due organi; dal punto di vista finanziario, di funzionamento e di nomina dei propri membri. Infatti, benché l'indipendenza del TAS non ponesse alcuna questione di indipendenza con riguardo ai rapporti con le federazioni terze, persistevano, invece, significativi dubbi circa la sua funzione in relazione al CIO.

Inoltre, la scarsa omogeneità delle norme volte a regolare la procedura del Tribunale rendeva gravoso il procedimento.⁶⁴

In conseguenza del caso Gundel e alle macchinose regole procedurali, nel 1994 intervenne una significativa riforma del *Tribunale arbitrale dello sport*, avente lo scopo di separare in maniera netta il rapporto tra il TAS e il CIO, in modo tale da rendere il suo funzionamento maggiormente efficace. Tra le principali modifiche, particolare rilievo è rivestito dalla revisione completa dello Statuto del TAS e dei correlati Regolamenti, nonché dalla creazione del *Consiglio internazionale dell'arbitrato in materia di sport (CIAS)*⁶⁵ quale organo incaricato della gestione e delle finanze del TAS, assumendo di fatto il ruolo precedentemente tenuto dal CIO e cessando qualsiasi rapporto che il Tribunale potesse avere con quest'ultimo.

⁶¹ CAS 92/63, G v / FEI (1992).

⁶² Per “lodo” si intende l'atto con cui gli arbitri di un tribunale arbitrale pronunciano la loro decisione con riguardo alla controversia in questione, svolge quindi una funzione analoga alla sentenza pronunciata dal giudice ordinario.

⁶³ M. REEB, *The Court of Arbitration for Sport: History and Operation*, in *Digest of CAS Awards 1998–2000*, Kluwer Law International, The Hague – London – New York, 2002, p. XXIV.

⁶⁴ M. COCCIA et al., *Diritto dello sport*, Firenze, Le Monnier Università, 2004, p. 139.

⁶⁵ *International Council of Arbitration for Sport (ICAS)* è la denominazione originale in lingua inglese.

Ulteriori rilevanti modifiche ebbero l'obiettivo di operare una chiara distinzione tra le controversie in prima istanza e dalle controversie derivanti da decisioni adottate da una federazione sportiva (come nel caso CAS 92/63, G v / FEI)⁶⁶; in particolare, la riforma del 1994 istituì la *Divisione arbitrale ordinaria* per le controversie in prima istanza e la *Divisione arbitrale d'appello* per le controversie riguardanti le impugnazioni di decisioni provenienti dalle singole federazioni.⁶⁷

Particolarmente significativa ai fini della trattazione odierna, *i.e.* ai fini dell'attuazione della normativa antidoping, è l'istituzione della *Divisione arbitrale d'appello*, in quanto consente agli atleti che intendano opporsi ad un'eventuale sospensione comminata dalla federazione sportiva di appartenenza, di adire il *Tribunale arbitrale dello sport* attraverso la proposizione di un'istanza di appello.

La riformata struttura del TAS e la creazione del CIAS furono approvate a Parigi il 22 giugno del 1994, con la stesura dell'*Agreement concerning the constitution of the International Council of Arbitration of Sport* ("*Paris Agreement*"). Il *Paris Agreement*, firmato dalle più alte cariche dell'ordinamento sportivo, quali il presidente del CIO, dall'Associazione delle Federazioni internazionali olimpiche estive, dall'Associazione delle Federazioni internazionali degli sport invernali e dalle Associazioni dei comitati olimpici nazionali, rappresentò uno dei testi più autorevoli nel mondo dello sport presenti fino a quel momento storico.⁶⁸

⁶⁶ La decisione di creare due divisioni distinte fu resa necessaria dall'aumento delle istanze di appello come conseguenza della pubblicazione della *Guide to arbitration* (1991) da parte del TAS, la quale conteneva diversi modelli di clausole compromissorie, una tra queste prevedeva che "*Any dispute arising from the present Statutes and Regulations of the [...] Federation which cannot be settled amicably shall be settled finally by a tribunal composed in accordance with the Statute and Regulations of the Court of Arbitration for Sport to the exclusion of any recourse to the ordinary courts. The parties undertake to comply with the said Statute and Regulations, and to accept in good faith the award rendered and in no way hinder its execution*" portando quindi alla sua inclusione all'interno degli statuti o dei regolamenti nelle singole federazioni sportive o nei singoli circoli sportive.

⁶⁷ M. REEB, *The Court of Arbitration for Sport: History and Operation*, in *Digest of CAS Awards 1998–2000*, Kluwer Law International, The Hague – London – New York, 2002, p. XXVI.

⁶⁸ M. REEB, *The Court of Arbitration for Sport: History and Operation*, in *Digest of CAS Awards 1998–2000*, Kluwer Law International, The Hague – London – New York, 2002, p. XXVII.

1.3. L'organizzazione e la struttura del Consiglio internazionale in materia di sport e del Tribunale arbitrale dello sport.

1.3.1. Il Code of Sports-related Arbitration.

A partire dalla riforma del 1994, l'organizzazione e le procedure arbitrali del Tribunale arbitrale dello sport sono state disciplinate dal *Code of Sports-related Arbitration (CAS Code)*, contenente sessantanove articoli e suddiviso in due parti: *Statutes of the Bodies Working for the Settlement of Sports-Related Arbitration* (articoli da S1 a S26) e le *Procedural Rules* (articoli da R27 a R70).⁶⁹

Nel 1999, venne inserita all'interno del *CAS Code* anche la possibilità di indire una procedura informale volta a consentire una negoziazione tra le parti per il tramite di un mediatore, allo scopo di giungere ad un accordo risolutivo della controversia.⁷⁰ A tal fine, il *CAS Code* prevede quattro procedure specifiche: (i) la procedura arbitrale ordinaria, (ii) la procedura arbitrale d'appello, (iii) la procedura arbitrale della divisione anti-doping (corte di prima istanza) ed, infine, (iv) la procedura di mediazione.⁷¹ Fino al 1° gennaio 2012, era prevista anche una procedura di consultazione, disciplinata dagli articoli S60 a S62 e S66, la quale veniva in rilievo in contesti non contenziosi, consentendo alle Federazioni ed agli altri enti sportivi di adire il Tribunale al solo fine di richiedere pareri consultivi inerenti questioni di diritto o questioni interpretative relative ad attività sportive; tuttavia, il predetto istituto venne abrogato – e non successivamente reintegrato – nel 2012.⁷²

Rimane poi la possibilità per il CIAS di istituire delle divisioni *ad hoc*, come nel caso dei Giochi olimpici, per i quali si crea una divisione specifica incaricata di risolvere arbitralmente qualsiasi controversia che sorga ai sensi della *Rule 61* dell'*Olympic Charter*⁷³, per le controversie che insorgano durante i Giochi olimpici o nei dieci giorni prima della Cerimonia di apertura dei Giochi olimpici.⁷⁴

⁶⁹ *Code of Sports-related Arbitration (CAS Code)*, Court of Arbitration for Sport (CAS), in vigore dal 1° febbraio 2023

⁷⁰ Articolo S3, comma 3, del *Code of Sports-related Arbitration*.

⁷¹ Articolo S20 del *Code of Sports-related Arbitration*.

⁷² A. RIGOZZI, E. HASLER, B. QUINN, *The 2011, 2012 and 2013 revisions to the Code of Sports-related Arbitration*, Jusletter, 3 giugno 2013, ISSN 1424-7410, p. 15.

⁷³ La *Rule 61* dell'*Olympic Charter*, rubricata Dispute resolutions, prevede quanto segue, “1) *The decisions of the IOC are final. Any dispute relating to their application or interpretation may be resolved solely by the IOC Executive Board and, in certain cases, by arbitration before the Court of Arbitration for Sport (CAS).* 2) *Any dispute arising on the occasion of, or in connection with, the Olympic Games shall be submitted exclusively to the Court of Arbitration for Sport, in accordance with the Code of Sports-Related Arbitration.*”

⁷⁴ Articolo 1 delle *Arbitration Rules for the Olympic Games*.

1.3.2. Il Consiglio internazionale in materia di sport (CIAS).

Il *Consiglio internazionale in materia di sport* è l'organo di vertice del TAS, composto da ventidue membri nominati da diversi enti sportivi⁷⁵, ognuno dei quali deve necessariamente essere giurista di elevata competenza sia nella disciplina arbitrale che nel diritto sportivo.

La carica di ciascun membro dura quattro anni ed è prevista la possibilità di rinnovo, senza alcuno specifico limite numerico.⁷⁶

I membri sono incaricati di nominare un Presidente⁷⁷, tre Vicepresidenti e i Presidenti delle singole divisioni del TAS,

Inoltre, ciascun membro del CIAS è obbligato a sottoscrivere una dichiarazione nella quale attesta che svolgerà le proprie funzioni personalmente, con estrema imparzialità ed indipendenza, conformemente al *CAS Code*.⁷⁸

Lo scopo principale del CIAS è quello di salvaguardare l'indipendenza del Tribunale, nonché tutelare i diritti delle parti che vi ricorrono; a tal fine, viene attribuito al CIAS anche il potere di emendare il *CAS Code*.

Tra le varie competenze del CIAS vi rientra anche la gestione del finanziamento (*financing*) e la rendicontazione finanziaria del TAS.⁷⁹

Le funzioni attribuite al CIAS hanno concorso al raggiungimento dell'indipendenza e dell'integrità del TAS rispetto al *Comitato internazionale olimpico* che, per primo, lo aveva coniato.

Infatti, nonostante alcune nomine dei membri del CIAS vengano effettuate dalle istituzioni olimpiche, l'autonomia e l'indipendenza del TAS sono garantite dal CIAS stesso.

⁷⁵ Articolo S4 del *Code of Sports-related Arbitration (CAS Code)* prevede che i giudici vengano nominati come segue: "a) six members are appointed by the International Sports Federations (IFs), viz. five by the Association of Summer Olympic IFs (ASOIF) and one by the Association of Winter Olympic IFs (AIOWF), chosen from within or outside their membership; b) four members are appointed by the Association of the National Olympic Committees (ANOC), chosen from within or outside its membership; c) four members are appointed by the International Olympic Committee (IOC), chosen from within or outside its membership; d) four members are appointed by the fourteen members of ICAS listed above, after appropriate consultation with a view to safeguarding the interests of the athletes; e) four members are appointed by the eighteen members of ICAS listed above, chosen from among personalities independent of the bodies designating the other members of the ICAS." Il fatto che le nomine del CIAS provengano comunque dal CIO ed enti affini ad esso, mostra come l'indipendenza auspicata dalla riforma del 1994 non risulti globale, aspetto che verrà criticato dagli atleti dinanzi alla Corte EDU, nonché da parte della dottrina.

⁷⁶ Articolo S5, comma 1, del *Code of Sports-related Arbitration*.

⁷⁷ L'articolo S9 del *Code of Sports-related Arbitration* prevede che il Presidente del CIAS ricopre il ruolo anche di Presidente del CAS.

⁷⁸ Articolo S5, comma 2, del *Code of Sports-related Arbitration*.

⁷⁹ Articolo S6 del *Code of Sports-related Arbitration*.

All'articolo S7 viene altresì prevista la possibilità per il CIAS di provvedere direttamente all'esercizio delle proprie funzioni, attribuendole alternativamente al *Consiglio di amministrazione*⁸⁰ o alle *Commissioni permanenti*⁸¹.

1.3.3. La composizione del Tribunale arbitrale dello sport (TAS).

Il *CAS Code* disciplina il ruolo ed il funzionamento del Tribunale dagli articoli S12 e seguenti.

Il compito del TAS è quello di costituire dei collegi arbitrali – formati da uno a tre arbitri⁸² – incaricati di risolvere le controversie sorte in ambito sportivo, mediante l'arbitrato o la mediazione, conformemente alle *Procedural Rules* dello stesso codice.⁸³

I collegi sono quindi responsabili di risolvere le controversie dell'arbitrato ordinario, dell'arbitrato relativo alle questioni antidoping in prima istanza, dell'arbitrato d'appello ed anche le eventuali richieste di mediazione.⁸⁴

In particolare, l'ICAS è incaricato soprattutto di nominare - ogni quattro anni con possibilità di rinnovo - coloro i quali entreranno a far parte di una lista composta di 300 arbitri e 50 mediatori, scelti in base alla loro formazione giuridica adeguata, competenza in diritto sportivo e/o arbitrato internazionale, nonché buona conoscenza dello sport in generale, oltre che la padronanza di almeno una delle lingue⁸⁵ del TAS.⁸⁶

Nel corso degli anni il Tribunale ha assunto un rilievo sempre maggiore, consolidando la propria autorità per la risoluzione delle controversie e, inoltre, contribuendo significativamente alla “*formazione di una vera e propria giurisprudenza sportiva*”,⁸⁷ applicando le norme delle istituzioni sportive e, progressivamente, formulando anche principi propri, come si evince dall'elaborazione del principio di responsabilità oggettiva (*strict liability*) nei casi di violazione delle regole sul doping.⁸⁸

⁸⁰ Il Consiglio di amministrazione del CIAS è composto dal Presidente, dai tre Vicepresidenti, dal Presidente della Divisione ordinaria arbitrale e dal Presidente della Divisione d'appello arbitrale.

⁸¹ Le tre Commissioni permanenti sono la *CAS Membership Commission*, la *Athletes' Commission* e la *Challenge Commission*.

⁸² Articolo S3, comma 1, del *Code of Sports-related Arbitration*.

⁸³ Articolo S12, comma 1, del *Code of Sports-related Arbitration*.

⁸⁴ Articolo S12, comma 2, del *Code of Sports-related Arbitration*.

⁸⁵ Le lingue ufficiali di lavoro del TAS sono l'inglese, il francese e lo spagnolo.

⁸⁶ Articolo S13, commi 1 e 2, del *Code of Sports-related Arbitration*.

⁸⁷ L. CASINI, *Il diritto globale dello sport*, Milano, Giuffrè, 2010, p. 211.

⁸⁸ L. CASINI, *Il diritto globale dello sport*, Milano, Giuffrè, 2010, pp. 211-212.

2. Le regole fondamentali dei procedimenti davanti alle corti sportive internazionali.

2.1. Principi generali di giustizia sportiva internazionale.

I principi generali di giustizia sportiva internazionale, che anche il *Tribunale arbitrale dello sport* di Losanna è tenuto ad applicare, possono assimilarsi ai principi generali internazionali del giusto processo sanciti dalla CEDU, dalla *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* e dalla *Carta dei diritti fondamentali* dell'Unione europea.

2.1.1. Indipendenza ed imparzialità del giudice arbitrale.

Il principio di indipendenza ed imparzialità del giudice arbitrale è disciplinato dalle *Procedural Rules* del *CAS Code* agli articoli R33 e seguenti.

In particolar modo, tale principio trova la sua compiuta espressione all'interno dell'articolo R33, comma 1, rubricato "*Independence and Qualifications of Arbitrators*", il quale sancisce espressamente che: "*Every arbitrator shall be and remain impartial and independent of the parties and shall immediately disclose any circumstances which may affect her/his independence with respect to any of the parties.*"

Qualora dovessero sorgere dubbi circa l'indipendenza e/o l'imparzialità del giudice arbitrale, la questione potrà essere eventualmente contestata davanti alla *Challenge Committee* – la quale potrà anche differire il caso al CIAS – che dovrà decidere se rimuovere, e, quindi, sostituire il giudice arbitrale dal caso in questione.⁸⁹

2.1.2. Il diritto di difesa, il principio del contraddittorio e la parità delle parti.

Il diritto di difesa, il principio del contraddittorio e di parità delle parti sono intrinsecamente collegati fra loro e assicurano alle parti, protagoniste della controversia, una tutela effettiva nel corso del procedimento.

⁸⁹ Articoli R34-R36 del *Code of Sports-related Arbitration*.

Il diritto di difesa è garantito, innanzitutto, dall'articolo R39 del *CAS Code*, il quale prevede che il *CAS Court Office*⁹⁰ “*shall communicate the request to the Respondent, call upon the parties to express themselves on the law applicable to the merits of the dispute [...], set time limits for the Respondent to submit any relevant information about the number and choice of the arbitrator(s) from the CAS list, as well as to file an answer to the request for arbitration. The answer shall contain: a brief statement of defence; any defence of lack of jurisdiction; any counterclaim.*” Il seguente articolo assicura il diritto di difesa attraverso l'obbligo per il *CAS Court Office* di notificare alla parte resistente (*Respondent*) la domanda arbitrale proposta dall'attore e di garantire a costui la possibilità di depositare una memoria di risposta (*answer*), eventuali eccezioni di competenza ed un'eventuale domanda riconvenzionale.

L'articolo 44.1 è una disposizione di particolare rilievo, poiché non solo assicura una tutela effettiva del diritto di difesa, ma garantisce anche la parità delle parti, stabilendo che “(1) *As a general rule, there shall be one statement of claim, one response and, if the circumstances so require, one reply and one second response. The parties may, in the statement of claim and in the response, raise claims not contained in the request for arbitration and in the answer to the request. Thereafter, no party may raise any new claim without the consent of the other party. (2) Together with their written submissions, the parties shall produce all written evidence upon which they intend to rely. After the exchange of the written submissions, the parties shall not be authorized to produce further written evidence, except by mutual agreement, or if the Panel so permits, on the basis of exceptional circumstances. (3) In their written submissions, the parties shall list the name(s) of any witnesses, whom they intend to call, including a brief summary of their expected testimony, and the name(s) of any experts, stating their area of expertise, and shall state any other evidentiary measure which they request.*” Secondo quanto previsto dall'articolo 44.1, le parti hanno il diritto di presentare memorie scritte e le relative memorie di risposta, di provvedere alla produzione delle prove e presentare le liste degli eventuali testimoni e/o esperti. In tal modo si garantisce la possibilità di esporre compiutamente i propri argomenti giuridici, anche attraverso i mezzi di prova necessari, tutelando integralmente il diritto di difesa delle parti e la loro parità dinnanzi al giudice arbitrale. Quest'ultima è ulteriormente posta in

⁹⁰ L'articolo S22 stabilisce che “1) *[The CAS Court Office] is composed of the Director General and one or more Counsel, who may represent the Director General when required. 2) The CAS Court Office performs the functions assigned to it by this Code.*

evidenza dall'opportunità per le parti di presentare memorie aggiuntive e/o altre prove solo se entrambe le parti sono d'accordo.

Da ultimo, risulta particolarmente rilevante anche l'articolo R44.2 del *CAS Code*, il quale disciplina lo svolgimento dell'udienza orale, prevedendo che entrambe le parti siano sentite e possano esaminare i testimoni e gli esperti, nonché presentare le proprie conclusioni finali. Tale disposizione assicura il pieno esercizio del principio del contraddittorio, consentendo a ciascuna parte di replicare alle argomentazioni e alle prove della controparte dinnanzi al collegio arbitrale.

Le disposizioni esaminate delineano un quadro procedurale che garantisce l'effettività del diritto di difesa, del principio del contraddittorio e della parità delle parti nell'ambito del procedimento arbitrale sportivo, ponendosi in linea con i principi del giusto processo sanciti dall'articolo 6 della CEDU, dall'articolo 10 della *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* e dall'articolo 47 della *Carta dei diritti fondamentali* dell'Unione europea, consolidando così un modello procedurale conforme agli standard internazionali di equità processuale.

2.1.3. *L'obbligo di motivazione delle decisioni.*

L'obbligo di motivazione delle decisioni non viene espressamente previsto dalle disposizioni in materia di giusto processo, bensì viene esplicitato per la prima volta dalla giurisprudenza della *Corte europea dei diritti dell'uomo*, nel noto caso *Hadjianastassiou v. Greece*, in cui si afferma la necessità per i tribunali nazionali di indicare in maniera sufficientemente chiara le ragioni poste alle base della propria decisione, in modo tale da consentire agli interessati di conoscere l'iter logico-giuridico seguito dall'organo giudicante e di valutare l'opportunità di un'impugnazione, laddove non ritengano il proprio diritto integralmente soddisfatto.⁹¹ Questo orientamento giurisprudenziale viene ripreso più volte dalla giurisprudenza della Corte EDU, come nel caso *Hirvisaari v. Finland*⁹² e nel caso

⁹¹ *Hadjianastassiou v. Greece* (Corte EDU, 16 dicembre 1992, ric. n. 12945/87), paragrafo 33, "The national courts must, however, indicate with sufficient clarity the grounds on which they based their decision. It is this, inter alia, which makes it possible for the accused to exercise usefully the rights of appeal available to him. The Court's task is to consider whether the method adopted in this respect has led in a given case to results which are compatible with the Convention."

⁹² Corte EDU, 27 settembre 2001, ric. n. 49684/99, par. 30.

*Tatishvili v. Russia*⁹³. Inoltre, nel caso *Ruiz Torija v. Spain*, la Corte stabilisce che la specificità della motivazione dipende dalla natura intrinseca della decisione.⁹⁴

L'obbligo di motivazione viene poi esplicitamente previsto dal *CAS Code* all'articolo R59, in cui viene previsto l'obbligo per il collegio arbitrale di redigere una sintetica motivazione a sostegno del lodo.

La *ratio* principale di tale previsione è quella di garantire la trasparenza dell'arbitrato, il controllo sulla legalità delle decisioni prese, consentendo alle parti di comprendere le ragioni a fondamento del lodo e di valutare l'opportunità di un'eventuale impugnazione dello stesso.

2.1.4. Il principio della proporzionalità delle sanzioni.

Il principio della proporzionalità delle sanzioni, di matrice internazionale ed europea, costituisce un limite alla discrezionalità degli organi di giustizia sportiva nell'irrogare sanzioni disciplinari. Secondo tale principio, la misura della sanzione deve mantenere un equilibrio ragionevole tra la gravità dell'offesa e la severità del provvedimento disciplinare.⁹⁵

La sua applicazione da parte del Tribunale di Losanna ha assunto valore consolidato, divenendo uno strumento interpretativo per garantire il rispetto dei diritti fondamentali dell'atleta, correggendo l'automatismo punitivo previsto dal *Codice mondiale antidoping*. Invero, nell'opinione consultiva TAS 93/109 del settembre 1994 (*Fédération Française de Triathlon / International Triathlon Union*), citando la Carta olimpica contro il doping nello sport, il Tribunale ha affermato che tutte le organizzazioni sportive devono tentare di imporre

⁹³ Corte EDU, 22 febbraio 2007, ric. n. 1509/02.

⁹⁴ *Ruiz Torija v. Spain* (Corte EDU, 9 dicembre 1994, ric. n. 18390/91), paragrafo 29 “*The Court reiterates that Article 6 para. 1 (art. 6-1) obliges the courts to give reasons for their judgments, but cannot be understood as requiring a detailed answer to every argument (see the Van de Hurk v. the Netherlands judgment of 19 April 1994, Series A no. 288, p. 20, para. 61). The extent to which this duty to give reasons applies may vary according to the nature of the decision.*”

⁹⁵ G. KAUFMANN-KOHLER, et. al., *Legal Opinion on the Conformity of Certain Provisions of the Draft World Anti-Doping Code with Commonly Accepted Principles of International Law*, citazione presa dal caso TAS 2006/A/1025 *Mariano Puerta v. International Tennis Federation (ITF)* al paragrafo 78, “*Proportionality is not only the paramount condition for the validity of restrictions for fundamental rights it is also a general principle of law governing the imposition of sanctions of any disciplinary body, whether it be public or private.*”

sanzioni ponderate e realistiche, quindi graduate, in base alla gravità dell'infrazione⁹⁶; principio che si è consolidato progressivamente nel corso degli anni.⁹⁷

Particolarmente rilevante per i fini odierni è il caso *S. v. FINA*⁹⁸ che vedeva coinvolto un atleta sospeso dalla FINA per una violazione delle regole antidoping, rispetto alla quale sarebbe stata prevista una sospensione di due anni, che è stata ridotta ad un anno ai sensi dell'allora articolo 10.5.2 FINA Rules⁹⁹. Tale riduzione – prevista per le ipotesi di assenza di colpa o negligenza significativa – non risultava essere pienamente conforme al principio di proporzionalità, in quanto prevedeva l'applicazione di una riduzione fissa, non tenendo quindi conto dell'effettiva gravità della condotta posta in essere dall'atleta. In tale contesto, il Collegio arbitrale ha precisato che quello di proporzionalità è un principio generale che deve essere applicato indistintamente ad ogni caso astrattamente ipotizzabile; ciò significa che il Collegio può applicare, in virtù del principio in esame, delle maggiori o minori riduzioni alle sanzioni previste dai regolamenti delle singole Federazioni, poiché quest'ultimi non possono, direttamente o indirettamente, sostituirsi a principi fondamentali e generali, come – appunto – il principio di proporzionalità.¹⁰⁰

Nel corso del tempo, il Tribunale non ha mutato il proprio orientamento sulla “*doctrine of proportionality*”, così come si evince nel caso *Public Joint-Stock Company “Football Club Metalist” v. Union des Associations Européennes de Football (UEFA) & PAOK FC*, nel quale il Collegio arbitrale ha affermato che, anche nei casi riguardanti la manipolazione di competizioni sportive, deve esserci un equilibrio ragionevole tra la natura della violazione e la sanzione irrogata.¹⁰¹

⁹⁶ “*tous les organismes sportifs doivent prévoir dans leurs règlements l'imposition de sanctions pesées et réalistes. Les sanctions doivent être suffisantes pour l'infraction reconnue, selon sa gravité, [...] les organisations sportives doivent toujours chercher à déterminer de quelle façon l'athlète visé a enfreint les règlements, et des sanctions modulées devraient être imposées à toutes les personnes incriminées*”

⁹⁷ I casi più significativi che hanno portato alla consolidazione del principio di proporzionalità prima della riforma del 1994 sono: TAS 91/56 *S. / (FEI)*, TAS 92/63 *G. v. FEI*, TAS 99/A/246 *W. / FEI*.

⁹⁸ Court of Arbitration for Sport (CAS), *S. c. Fédération Internationale de Natation (FINA)*, decisione del 31 luglio 2006, CAS 2005/A/830.

⁹⁹ “*According to article DC 10.5.2, if the competitor establishes that he or she bears no significant fault or negligence, then the period of ineligibility may be reduced, but the reduced period of ineligibility may not be less than one-half of the minimum period of ineligibility otherwise applicable.*”

¹⁰⁰ Vedi *S. v. FINA*, CAS 2005/A/830, paragrafi 47 e 48.

¹⁰¹ Court of Arbitration for Sport (CAS), *Public Joint-Stock Company “Football Club Metalist” v. UEFA & PAOK FC*, decisione del 20 agosto 2013, CAS 2013/A/3297, paragrafo 8.26.

2.2. Applicazione della disciplina arbitrale svizzera alle controversie dinanzi al Tribunale arbitrale dello sport.

Il Tribunale arbitrale dello sport, avendo sede a Losanna, – nonostante la possibilità che l’udienza si tenga anche in altro luogo¹⁰² – è intrinsecamente legato alla disciplina svizzera sull’arbitrato, la quale è stata fonte di ispirazione del sistema di quest’ultimo.¹⁰³

La Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) svizzera stabilisce, infatti, che, ai sensi dell’art. 176, comma 1, “*Le disposizioni del presente capitolo [Capitolo 12: Arbitrato internazionale] si applicano ai tribunali arbitrali con sede in Svizzera sempreché, al momento della stipulazione, almeno una parte al patto di arbitrato non avesse né domicilio, né dimora abituale, né sede in Svizzera.*” Questo comporta che anche nelle controversie sportive internazionali, il diritto svizzero rappresenta il diritto processuale di riferimento, salvo diversa disposizione del regolamento del Tribunale stesso.¹⁰⁴

Inoltre, secondo l’articolo 191 LDIP “*L’unica autorità di ricorso e di revisione [del lodo] è il Tribunale federale [svizzero]*”; in altri termini, le impugnazioni delle decisioni del TAS possano essere compiute solo davanti al Tribunale federale svizzero e solo per i limitati casi elencati all’articolo 190 LDIP.¹⁰⁵ La *ratio* di tale previsione è quella di assicurare che le procedure dirette alla risoluzione delle controversie sportive dinanzi al TAS presentino un elevato grado di uniformità e prevedibilità.

L’imposizione del diritto svizzero e la possibilità di impugnazione del lodo limitatamente davanti al Tribunale federale svizzero, tuttavia, potrebbe risultare sfavorevole all’atleta, il quale si vedrebbe costretto ad essere giudicato sulla base di una legislazione a lui ignota.

¹⁰² Articolo R28 del *Code of Sports-related Arbitration*.

¹⁰³ M. COCCIA et al., *Diritto dello sport*, Firenze, Le Monnier Università, 2004, p. 141.

¹⁰⁴ Articolo 176, comma 2, “*Le parti possono escludere l’applicabilità del presente capitolo mediante una dichiarazione nel patto di arbitrato o in un accordo successivo e convenire di applicare la parte terza del CPC [...]*” della LDIP.

¹⁰⁵ “*a) l’arbitro unico è stato nominato irregolarmente o il tribunale arbitrale è stato costituito irregolarmente; b) il tribunale arbitrale si è dichiarato, a torto, competente o incompetente; c) il tribunale arbitrale ha deciso punti litigiosi che non gli erano stati sottoposti o ha omesso di giudicare determinate conclusioni; d) è stato violato il principio della parità di trattamento delle parti o il loro diritto di essere sentite; e) è incompatibile con l’ordine pubblico.*”

3. Le peculiarità dei procedimenti arbitrali in materia di doping e le garanzie per lo sportivo.

Il procedimento arbitrale in materia di doping presenta delle caratteristiche peculiari rispetto all'arbitrato sportivo ordinario, dal momento che deriva dal *Codice mondiale antidoping* (WADC) e dai regolamenti del *Tribunale arbitrale dello sport*. Tali peculiarità sono date, soprattutto, dalla specificità della materia e dalla sua intrinseca natura con aspetti chimico-scientifici. Ciò comporta l'esigenza di un procedimento strutturato in modo da garantire all'atleta chiarezza, trasparenza e piena possibilità di difesa. Allo stesso tempo, la natura delle competizioni impone un procedimento caratterizzato da celerità ed essenzialità, così da limitare al minimo gli effetti sul percorso agonistico dell'atleta.

3.1. Procedimenti arbitrali in prima istanza in materia di doping (CAS Anti-Doping Division).

Dai Giochi olimpici di Rio de Janeiro del 2016, è stata creata una nuova divisione, la *Anti-Doping Division* (ADD), per decidere sui casi di doping in prima istanza.¹⁰⁶ La *Anti-Doping Division*, creata con lo scopo di centralizzare i procedimenti riguardanti le controversie sul doping, ha giurisdizione per decidere sui casi di violazione delle regole antidoping per conto dei firmatari del WADC, ossia le organizzazioni CIO, le Federazioni internazionali e la stessa WADA.¹⁰⁷

Il procedimento dinanzi alla *Anti-Doping Division* è regolato dalle *Procedural Rules CAS Anti-Doping Division*, le quali disciplinano un procedimento caratterizzato dalla sua forma accelerata e semplificata. La necessità di instaurare un procedimento che si svolga in tempi rapidi risulta particolarmente significativo, poiché in caso di una possibile violazione da parte dell'atleta delle regole antidoping, il WADC prevede la squalifica automatica dell'atleta dalla competizione durante la quale è risultato positivo¹⁰⁸ e una sospensione

¹⁰⁶ *IOC Executive Board concludes first meetings of 2016*, International Olympic Committee, <https://www.olympics.com/ioc/news/ioc-executive-board-concludes-first-meetings-of-2016> (ultimo accesso: 5 novembre 2025).

¹⁰⁷ Articolo A1, comma 2, delle *Procedural Rules CAS Anti-Doping Division*.

¹⁰⁸ Articolo 9 del WADC: "An anti-doping rule violation in Individual Sports in connection with an In-Competition test automatically leads to Disqualification of the result obtained in that Competition with all resulting Consequences, including forfeiture of any medals, points and prizes. [...] For Team Sports, any awards received by individual players will be Disqualified."

provvisoria obbligatoria dell'atleta¹⁰⁹ nel momento in cui questi sia risultato positivo alla presenza di una sostanza proibita o a seguito di un risultato anomalo del *passaporto biologico dell'atleta*¹¹⁰.

Innanzitutto, la procedura arbitrale si istaura dinanzi alla *Anti-Doping Division* a seguito di una richiesta scritta sulla presunta violazione delle norme antidoping da parte, o in rappresentanza, di uno dei firmatari del WADC e depositata presso questi. La richiesta scritta deve contenere un'esposizione completa dei fatti della questione in esame e delle argomentazioni giuridiche, nonché l'indicazione delle questioni da sottoporre all'ADD, le norme antidoping che si presumono esser state violate e il provvedimento richiesto al giudice arbitrale.¹¹¹ Al momento del deposito della richiesta – se non rilevano vizi nella stessa e se non risulti evidente che un accordo non sia possibile – il procedimento dinanzi alla ADD è avviato.

A seguito dell'avvio del procedimento il *CAS ADD Office* è tenuto a notificare all'atleta (*Respondent*) la richiesta che è stata proposta nei suoi confronti e costui ha venti giorni per depositare la sua risposta (*answer*).¹¹² Da questa disposizione emerge chiaramente la peculiarità della procedura dell'ADD, poiché nei procedimenti arbitrali ordinari è il Collegio arbitrale, a seconda della complessità e urgenza della controversia, a decidere autonomamente il termine per la parte resistente entro cui deve depositare la risposta.

L'articolo A14, comma 3, specifica che, di regola, il procedimento è deciso da un unico giudice arbitrale, tuttavia rimane in capo alle parti, se d'accordo e per ragioni fondate, l'opzione di richiedere che il procedimento venga svolto dinanzi ad un Collegio arbitrale composto da tre giudici. Come deterrente alla richiesta di una composizione collegiale – per assicurare che il procedimento garantisca semplicità e rapidità della risoluzione della

¹⁰⁹ La sospensione provvisoria obbligatoria può essere imposta solo se, ai sensi dell'articolo 6.2.3 del *International Standards Results Management (ISRM)*, l'atleta ha il diritto di audizione, tramite una "provisional hearing", subito prima o subito dopo l'imposizione della sospensione, oppure tramite una "expedited hearing" subito dopo l'imposizione della sospensione.

¹¹⁰ La definizione di *passaporto biologico dell'atleta* è data dall'*International Standard Laboratories: Athlete Biological Passport (ABP): The program and methods of gathering and collating data as described in the International Standard for Testing and Investigations and International Standard for Laboratories*. Dalla stessa WADA è descritto come il metodo per "monitor selected biological variables over time that indirectly reveal the effects of doping, rather than attempting to detect the doping substance or method itself".

¹¹¹ L'articolo A13 delle *ADD Procedural Rules* prevede che la *written request* debba contenere anche "the name and full address of the Respondent(s) and of any third parties; any request for provisional measures, a copy of the regulations containing the specific agreement or of any document providing for the adjudication of anti-doping rules violations as a first-instance authority in accordance with these Rules; any request, with grounds, to have a three-member Panel instead of a Single Judge."

¹¹² Articolo A14 delle *ADD Procedural Rules*.

controversia – nell’ipotesi in cui le parti abbiano prospettato tale richiesta, viene preclusa a queste la possibilità di impugnare la decisione del Collegio arbitrale dinanzi al TAS¹¹³.

Inoltre, essendo la disciplina antidoping una materia complessa e specifica, sia nel caso in cui la controversia debba svolgersi dinanzi al Collegio arbitrale o ad un unico giudice arbitrale, questi devono essere nominati dalla “*special list of CAS ADD Judges*” e il Presidente del Collegio arbitrale dalla “*special list of Presidents for CAS ADD*”.¹¹⁴

L’articolo A18, comma 3, prevede, in ossequio a quanto previsto dalle regole antidoping applicabili e vigenti, un’eventuale sospensione provvisoria o provvedimento cautelare, con l’obbligo di sentire le parti prima o subito dopo la sua applicazione.

Per assicurare la massima celerità, il procedimento è composto da una sola memoria scritta e, in principio, un’udienza orale. Specialmente nei casi in cui il Presidente non ritenga necessaria l’udienza orale, può essere previsto che le parti presentino, in aggiunta, una replica alla memoria scritta e una controreplica.¹¹⁵ Nelle memorie scritte le parti devono eventualmente indicare il nome dei testimoni che intendono citare, fornendo un breve riassunto della loro testimonianza, degli esperti, specificando il loro ambito di competenza, produrre tutti i documenti o indicare altri mezzi di prova su cui intendono fondarsi.¹¹⁶ In seguito allo scambio delle memorie, alle parti non è consentito integrare o modificare le proprie domande o argomentazioni né produrre ulteriori prove documentali – salvo accordo reciproco e autorizzazione dal Collegio – o indicare ulteriori mezzi di prova.¹¹⁷

Alla luce di quanto sopra – come già rilevato in precedenza – si evince che il Tribunale ha disposto, per la speciale procedura arbitrale in materia di antidoping, un procedimento improntato sulla speditezza, sia dalle rigide barriere preclusive previste per il deposito della documentazione scritta che dalla riduzione del numero dei giudici, in modo tale da non aggravare l’*iter* decisionale, a meno che non sia una decisione unanime delle parti.

¹¹³ Articolo A15, comma 1, delle *ADD Procedural Rules*, in caso di procedimento davanti ad un solo giudice, ai sensi dell’articolo A21, il lodo potrà essere impugnato davanti alla *CAS Appeals Arbitration Division* entro 21 giorni.

¹¹⁴ Articoli A15, comma 3, e A16 delle *ADD Procedural Rules*.

¹¹⁵ Articolo A19.1, comma 1, delle *ADD Procedural Rules*.

¹¹⁶ Articolo A19.1, comma 2, delle *ADD Procedural Rules*.

¹¹⁷ Articolo A19.2 delle *ADD Procedural Rules*.

3.2. *Procedimenti arbitrari d'appello in materia di doping (CAS Appeals Arbitration Division).*

Le organizzazioni sportive e gli atleti hanno, inoltre, la facoltà di proporre appello dinanzi alla *CAS Appeals Arbitration Division*, sia per le decisioni prese in prima istanza dalla ADD, sia per le decisioni prese dalle singole organizzazioni sportive e i loro Tribunali indipendenti. Nonostante, la *Appeals Arbitration Division* non sia essa stessa una sezione specializzata per i casi in materia di doping e non preveda al suo interno una sezione specializzata per questi, è uno strumento di tutela estremamente significativo per le controversie che riguardano la violazione di regole antidoping, poiché dà la possibilità all'atleta di impugnare la sanzione, attribuitagli dalle federazioni a cui fa riferimento, mentre le organizzazioni sportive, *i.e.* WADA, di opporsi a decisioni che non ritengono idonee al caso di specie.

La procedura d'appello davanti alla *Appeals Arbitration Division* è disciplinata dal *CAS Code*, nello specifico nella parte del codice rubricata "*Special Provisions Applicable to the Appeal Arbitration Procedure*", agli articoli R47 a R59.

La sezione specializzata del Codice si apre con l'enunciazione delle condizioni di ammissibilità degli appelli dinanzi al TAS. L'articolo R47 stabilisce che è possibile proporre appello contro le decisioni delle federazioni, associazioni o enti sportivi se è previsto dagli statuti o regolamenti di questi e se sono stati esauriti tutti i rimedi interni.

L'appellante è tenuto a presentare lo "*Statement of Appeal*", il quale deve contenere, ai sensi dell'articolo R48: il nome e l'indirizzo della parte resistente, la decisione impugnata, le richieste dell'appellante, la nomina dell'arbitro scelto dalla "*CAS list of arbitrators*" o la nomina di un unico arbitro, l'eventuale richiesta di sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata e, infine, la clausola o norma a fondamento della competenza in capo al TAS. Inoltre, l'appellante deve pagare, contestualmente al deposito del ricorso, la tassa del *CAS Court Office*, che ammonta a CHF 1000¹¹⁸.

L'appello, a pena di inammissibilità di apertura del procedimento, deve essere presentato entro ventuno giorni dall'emissione della decisione che si intende impugnare.¹¹⁹

¹¹⁸ 1000 Franchi svizzeri equivalgono, oggi, a circa 1070 Euro.

¹¹⁹ Articolo R49 del *CAS Code*.

A differenza della *Anti-Doping Division*, in linea generale, il Collegio arbitrale è composto da tre arbitri; tuttavia, se le parti sono d'accordo o su decisione del Presidente della Divisione, può decidersi sulla controversia anche un unico arbitro.¹²⁰

Ai sensi dell'articolo R51, l'appellante (*Appellant*) deve depositare la "*Appeal Brief*", entro dieci giorni dalla scadenza del termine per l'appello; la memoria deve contenere l'esposizione dei fatti e delle argomentazioni giuridiche su cui si fonda l'appello, corredata degli allegati ed ogni altra prova sulla quale intende basarsi, dovrà inoltre citare eventuali testimoni e/o esperti. Anche in questo caso, se la memoria non venisse depositata nel termine perentorio previsto dal Codice, il ricorso sarà considerato ritirato.

Una volta verificata da parte del TAS la presenza dell'accordo arbitrale tra le parti e che siano stati esauriti tutti i rimedi interni, ha avvio la procedura arbitrale. A seguito dell'avvio della procedura, il *CAS Court Office* è tenuto a comunicare al resistente (*Respondent*) lo "*Statement of Appeal*" e procedere alla formazione del Collegio arbitrale.¹²¹ Poiché si è all'interno di una procedura arbitrale, le parti hanno la possibilità di nominare i componenti del Collegio, consentendo, quindi, anche al resistente di nominare un proprio arbitro (purché iscritto alla lista degli arbitri) entro dieci giorni dalla ricezione dello "*Statement of Appeal*"; ove il resistente decida di non esercitare tale facoltà, sarà il Presidente a designarlo¹²², il quale è incaricato di designare anche il Presidente del Collegio arbitrale¹²³. Tuttavia, come detto in precedenza, vi è anche la possibilità per le parti, o su decisione del Presidente della Divisione, di prevedere un unico arbitro, designato in entrambi i casi da quest'ultimo.¹²⁴

Secondo quanto previsto dall'articolo R55, il resistente può depositare la "*Answer of the Respondant*", entro venti giorni dal ricevimento dei motivi di appello, il quale deve contenere: la memoria difensiva; eventuali eccezioni di incompetenza; gli allegati o l'indicazione di altre prove su cui il resistente intende basarsi; la citazione di eventuali testimoni, con un riassunto della loro deposizione e allegando le loro dichiarazioni scritte; la citazione di eventuali esperti, indicando l'area di competenza. In caso di mancato deposito della memoria difensiva, il Collegio proseguirà con la procedura arbitrale e con la predisposizione del lodo.

Dopo il deposito dello "*Statement of Appeal*" e della "*Answer of the Respondant*", salvo diverso accordo o nel caso in cui il Presidente del Collegio lo ritenga necessario, le parti non

¹²⁰ Articolo R50 del *CAS Code*.

¹²¹ Articolo R52, commi 1, 2, e 3, del *CAS Code*.

¹²² Articolo R53 del *CAS Code*.

¹²³ Articolo R54, comma 2, del *CAS Code*.

¹²⁴ Articolo R54, comma 1, del *CAS Code*.

potranno integrare o modificare le proprie domande o argomentazioni, produrre nuovi documenti o indicare ulteriori prove.¹²⁵

Una volta depositata la memoria difensiva del resistente, il Collegio chiederà alle parti se intendano tenere una “*case management conference*”, nella quale si potranno discutere eventuali questioni procedurali o relative all’assunzione delle prove e della preparazione all’eventuale udienza. Inoltre, il Collegio può tentare in qualsiasi momento di risolvere la controversia tramite una conciliazione, emettendo quindi un lodo consensuale tra le parti.¹²⁶

L’articolo 57 afferma i poteri in capo al Collegio arbitrale, attribuendogli il pieno potere di riesame della questione, in fatto e in diritto, potendo, quindi, sostituire integralmente la decisione impugnata oppure annullarla e rinviare all’organo precedente. Inoltre, previa consultazione delle parti, può ritenere che non sia necessario indire un’udienza e ha il potere di escludere prove tardive o ritenute irrilevanti.

Il lodo viene redatto per iscritto e deve contenere una breve motivazione per giustificare la decisione del Collegio. La decisione viene presa a maggioranza, ma, in caso di assenza della maggioranza, sarà il Presidente del Collegio a decidere. Questo diviene esecutivo dal momento della comunicazione del dispositivo e può essere impugnato solo dinanzi al Tribunale federale svizzero, entro trenta giorni dalla sua comunicazione.¹²⁷

Si rileva che, nonostante sia una procedura arbitrale d’appello, quindi per sua stessa natura meno gravosa dei procedimenti d’appello ordinari, risulta comunque essere lievemente più onerosa quando comparata alla procedura dinanzi all’*Anti-Doping Division*. Questo è dato dal fatto che, mentre l’ADD è una divisione specializzata, studiata solo ed esclusivamente per le controversie riguardanti il doping, la *Appeals Arbitration Division* è competente a conoscere di tutte le controversie che possano insorgere nell’ambito dell’ordinamento sportivo.

3.3. Le garanzie a tutela dell’atleta nei procedimenti in materia di doping.

Nei procedimenti in materia di doping risulta necessario porre un bilanciamento tra la repressione del doping e la tutela dei diritti individuali degli atleti. Questo bilanciamento

¹²⁵ Articolo R56, comma 1, del *CAS Code*.

¹²⁶ Articolo R56, commi 2 e 3, del *CAS Code*.

¹²⁷ Articolo R59 del *CAS Code*.

viene concretamente espresso tramite le disposizioni del *Codice mondiale antidoping* ed anche del *CAS Code*¹²⁸.

In particolare, il *Codice mondiale antidoping*, all'articolo 8, rubricato "*Fair Hearings*", dichiara che: "*For any Person who is asserted to have committed an anti-doping rule violation, the Anti-Doping Organization with responsibility for Results Management shall provide, at a minimum, a fair hearing within a reasonable time by a fair, impartial and Operationally Independent hearing panel in compliance with the WADA International Standard for Results Management. A timely reasoned decision specifically including an explanation of the reason(s) for any period of Ineligibility and Disqualification of results under Article 10.10 shall be Publicly Disclosed as provided in Article 14.3*". In altri termini, la WADA applica il principio dell'equo processo imponendo all'organizzazione antidoping di assicurare all'atleta, quantomeno, un'udienza equa, entro tempi ragionevoli, davanti ad un collegio indipendente ed imparziale, il quale, nell'emettere il lodo, dovrà dare una motivazione a sostegno del periodo di sospensione e della squalifica dei risultati ottenuti. La finalità di questo articolo è strettamente quella di tutelare l'atleta, ossia colui sospettato di aver commesso l'infrazione, e non anche l'organizzazione sportiva che ha 'subito' tale violazione.

La WADA commenta questo articolo precisando che i corollari del principio ad un equo processo sono di diretta derivazione dall'articolo 6.1 della *Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* e, in quanto tali, sono principi generalmente riconosciuti dal diritto internazionale; specificando altresì che lo scopo del suddetto non è quello di sostituire le regole interne delle organizzazioni sportive, ma di assicurare ad ogni atleta la previsione di un procedimento conforme a tali principi.

Oltre ad assicurare astrattamente il principio ad un equo processo, sempre dal *Codice mondiale antidoping*, dal *CAS Code* e dall'evoluzione giurisprudenziale, si possono evincere altri principi volti alla tutela dell'atleta, tra cui il diritto all'informazione, il diritto a presenziare alla controanalisi ("*B*" *Sample*), il diritto all'assistenza tecnica e difensiva, il diritto di accesso alle prove ed, infine, l'onere e lo *standard* della prova.

¹²⁸ Il bilanciamento tra questi, all'interno del *CAS Code*, è già stato analizzato nel dettaglio nei due capitoli precedenti di codesta dissertazione.

3.3.1. Diritto all'informazione.

Il diritto all'informazione rappresenta una tutela fondamentale per l'atleta nei cui confronti si sta contestando una violazione, poiché, garantendogli l'accesso alle informazioni che lo riguardano, gli permette di esercitare a pieno il diritto di difesa, assicurandogli un giusto processo.

Il diritto all'informazione, all'interno del WADC, è disciplinato dall'articolo 14.1, rubricato "*Information Concerning Adverse Analytical Findings, Atypical Findings, and other Asserted Anti-Doping Rule Violations*". Ai sensi dell'articolo 14.1, comma 2, l'organizzazione antidoping, responsabile per la gestione della procedura instauratasi a seguito della presunta violazione, è tenuta a comunicare all'atleta, o anche a terzi, la violazione di una norma antidoping.¹²⁹ L'articolo 14.1, comma 3, disciplina invece il contenuto della "*notice of Athlete*", ossia, essa deve contenere: il nome dell'atleta o di terzi; il paese di appartenenza; lo sport e la relativa disciplina praticata; il livello competitivo dell'atleta; l'indicazione se il *test* sia stato effettuato *In-Competition* o *Out-of-Competition*¹³⁰; la data del prelievo del campione; il risultato analitico riportato dal laboratorio; ogni altra informazione richiesta dall'*International Standard Results Management*; per le violazioni diverse da quelle previste all'articolo 2.1, la norma violata e la base dell'infrazione contestata. Questa comunicazione assicura all'atleta la possibilità di conoscere esattamente quale sostanza è stata rilevata, il quantitativo di essa, nonché il momento nel quale viene rilevata, consentendogli – in tal modo – di preparare un'adeguata difesa tale da dimostrare l'assenza di colpa e/o negligenza.

L'accesso a questo tipo di informazioni si rivela particolarmente utile soprattutto nelle delicate ipotesi che hanno ad oggetto casi di contaminazione e non di uso effettivo di una sostanza dopante, ossia quelle ipotesi in cui viene contestato all'atleta il mero contatto con una sostanza proibita, senza che questi avesse intenzionalmente voluto farne uso. In tali casi, conoscere la natura della sostanza ed il momento nel quale viene rilevata consente allo sportivo di ripercorrere storicamente i propri movimenti e di individuare quale possa esser stata la causa della contaminazione e, quindi, difendersi adeguatamente.

¹²⁹ "*The Anti-Doping Organization with Results Management responsibility shall also notify the Athlete's National Anti-Doping Organization, International Federation and WADA of the assertion of an anti-doping rule violation simultaneously with the notice to the Athlete or other Person.*"

¹³⁰ *In-Competition*, come definito dall'*International Standard Results Management*: "*The period commencing at 11:59 p.m. on the day before a Competition in which the Athlete is scheduled to participate through the end of such Competition and the Sample collection process related to such Competition.*" Mentre *Out-of-Competition*: "*Any period which is not In-Competition*".

3.3.2. *Diritto all'assistenza tecnica e difensiva.*

Il diritto all'assistenza tecnica è uno dei corollari del diritto di difesa, senza il quale l'atleta si troverebbe a dover autorappresentarsi in procedimenti complessi e su materie altrettanto complicate, come quella del doping. Per questo motivo il *CAS Code*, all'articolo R30, assicura all'atleta il diritto di essere rappresentato o assistito da altra persona di propria scelta, comunicandone le generalità al *CAS Chief Office*. Nel caso in cui l'atleta decida di farsi rappresentare da un avvocato deve, inoltre, fornire al *CAS Chief Office*, una conferma scritta di tale rappresentanza.

Inoltre, all'articolo R44.1, comma 3, si prevede la possibilità per l'atleta di usufruire di un'analisi tecnico-scientifica da parte di un esperto, scelto autonomamente da questi. Anche tale previsione riveste un ruolo cruciale nell'assicurare una difesa completa, in quanto nella materia del doping le risultanze tecnico-scientifiche sono particolarmente rilevanti, dal momento che la gravità della sanzione può dipendere proprio dalla tipologia della sostanza, dal quantitativo e dalle sue modalità di azione nel corpo dell'atleta.

In tal modo, si garantisce che il procedimento venga condotto, qualora le parti lo ritengano opportuno, da soggetti dotati delle competenze e della preparazione necessarie per assicurare un'adeguata trattazione delle questioni giuridiche e tecniche coinvolte.

3.3.3. *Diritto di accesso alle prove.*

Il diritto di accesso alle prove non è esplicitamente previsto dal WADC, ma viene garantito attraverso l'applicazione dell'*International Standard Results Management (ISRM)*, il quale prevede, all'articolo 5.1.2.1, il diritto dell'atleta di richiedere il *Laboratory Documentation Package*. La formazione di questo fascicolo è disciplinata dall'*International Standard Laboratories (ISL)*, il quale, ai sensi dall'articolo 5.3.8.2, prevede che il laboratorio certificato incaricato di analizzare i campioni degli atleti deve disporre di procedure documentate atte a garantire la conservazione del fascicolo relativo a ciascun campione analizzato. Inoltre, in caso di campione con risultato analitico avverso o risultato atipico, ossia i casi in cui vengono trovate tracce di sostanze proibite, il fascicolo deve contenere anche i dati necessari a sostenere le conclusioni dei risultati analitici avversi o atipici.

Nonostante tali disposizioni garantiscano all'atleta il diritto di accesso alle prove, l'articolo 5.1.2.1, lettera e.1, del ISRM prevede che l'organizzazione antidoping

responsabile del procedimento abbia la facoltà di prevedere nel suo regolamento antidoping che i costi relativi al rilascio del *Laboratory Documentation Package* siano a carico dell'atleta che ne ha fatto richiesta.

3.3.4. Diritto a presenziare alla controanalisi ("B" Sample).

Il *Codice mondiale antidoping* prevede, ai sensi dell'articolo 2.1.2, che, affinché un'organizzazione sportiva possa contestare una violazione delle norme antidoping, occorre che nell'"A" Sample¹³¹ dell'atleta emergano delle tracce di sostanze proibite, o dei loro metaboliti o marcatori. Tuttavia, l'atleta ha il diritto di chiedere una controanalisi del campione che lo "incrimina": egli può presentare esplicita richiesta che venga analizzato anche il "B" Sample¹³², così che la sanzione possa essere irrogata solo se, anche nelle seconde analisi, vi sia la presenza della sostanza proibita, o dei suoi metaboliti o marcatori.

Ciò è ulteriormente affermato ai sensi dell'articolo 5.1.2.1, lettera c, dell'*International Standard Results Management*, il quale prevede il diritto dell'atleta di richiedere l'analisi del "B" Sample e alla lettera d il diritto dell'atleta e/o due suoi rappresentanti, a presenziare alle procedure di apertura e analisi del campione.

In sintesi, il WADC assicura all'atleta la possibilità di assistere all'analisi del campione per accertarsi che non vi siano state manipolazioni e/o violazioni nella procedura, in modo che, nonostante sia una procedura compiuta all'interno di laboratori certificati, l'atleta abbia l'opportunità di tutelarsi ulteriormente, assicurando, concretamente, il diritto di difesa.

Tuttavia, analogamente a quanto *ut supra*, il commento all'articolo 5.1.2.1, lettera c, prevede che l'organizzazione antidoping responsabile del procedimento possa prevedere nelle proprie regole antidoping che i costi relativi alla richiesta di analisi del "B" Sample siano a carico dell'atleta.

¹³¹ Per "A" Sample si intende la prima analisi che viene effettuata sul campione di urina presentato dall'atleta.

¹³² Per "B" Sample si intende la seconda analisi che viene, eventualmente, effettuata sul campione di urina presentato dall'atleta.

3.3.5. Onere della prova e standard probatorio.

L'onere probatorio e lo standard probatorio vengono disciplinati entrambi all'interno del *Codice mondiale antidoping*, nello specifico all'articolo 3.1, rubricato "*Burdens and Standards of Proof*".

L'articolo 3.1 prevede che l'onere di dimostrare che vi è stata una violazione delle norme antidoping gravi sull'organizzazione antidoping. Continua affermando che lo standard probatorio applicabile dal collegio giudicante consista nel verificare se l'organizzazione antidoping abbia dimostrato la violazione secondo una *comfortable satisfaction* (ragionevole soddisfazione). Il Codice definisce la *comfortable satisfaction* come uno standard probatorio superiore al mero *più probabile che non* (*balance of probability*), tipico del processo civile, ma inferiore ad *oltre ogni ragionevole dubbio* (*beyond a reasonable doubt*), tipico del processo penale. Il commento al suddetto articolo specifica che per "*comfortable satisfaction*" deve intendersi lo standard probatorio generalmente previsto per i casi relativi ad una cattiva condotta professionale (*professional misconduct*).

Tuttavia, a maggiore tutela dell'atleta, il Codice prevede che, nei casi in cui vi sia l'inversione dell'onere della prova, quindi in capo all'atleta,¹³³ lo standard probatorio applicabile diventi quello della mera "*balance of probability*", ossia "*più probabile che non*".

In definitiva, il sistema delineato dal *Codice mondiale antidoping* assicura un bilanciamento tra la repressione delle violazioni di regole antidoping e la tutela del diritto di difesa dell'atleta, fissando regole probatorie graduate che impongono all'organizzazione antidoping un elevato livello di certezza scientifica, senza tuttavia applicare il rigore del diritto penale e diminuendo detto standard specificatamente nei confronti dell'atleta.

Nel complesso, le garanzie riconosciute all'atleta costituiscono l'attuazione concreta del principio dell'equo processo previsto dall'articolo 8 del *Codice mondiale antidoping* e ribadito dal *CAS Code*. Questi strumenti assicurano che il procedimento antidoping si svolga in modo trasparente e proporzionato, preservando la credibilità dell'attività disciplinare e, al tempo stesso, la dignità processuale dell'atleta. In tal senso, il modello WADA rappresenta

¹³³ Il Codice prevede l'inversione dell'onere della prova quando l'atleta è tenuto a confutare una presunzione o per dimostrare fatti o circostanze in relazione al motivo per il quale la sostanza proibita è all'interno del proprio organismo e il modo in cui questa vi ha fatto accesso, al contrario, la mera presenza della sostanza all'interno dell'organismo deve essere dimostrata da parte dell'organizzazione sportiva responsabile del procedimento, attraverso l'analisi del campione biologico.

un tentativo di armonizzare rigore sportivo e garanzie individuali, applicando i principi di giustizia riconosciuti a livello internazionale.

4. La giurisprudenza rilevante dinanzi al Tribunale arbitrale dello sport.

4.1. Il principio di imparzialità degli arbitri: WADA v. Sun Yang & FINA (2019) e decisione del Tribunale federale svizzero.

In merito al principio imparzialità degli arbitri – è necessario richiamare il caso *WADA v. Sun Yang & FINA*.¹³⁴ Nel caso di specie il TAS, tramite Collegio arbitrale composto da tre arbitri, aveva trovato il nuotatore cinese Sun Yang colpevole di una violazione alle regole antidoping per via di una manomissione (*tampering*) dei controlli antidoping, come previsto dall'articolo 2.5 delle *FINA Doping Control Rules*. Ai sensi dell'articolo 10.7.1 delle *FINA Doping Control Rules* è stato riconosciuto all'atleta un periodo di sospensione pari a **otto anni**, a partire dalla data di emissione del lodo del CAS.¹³⁵

Il Sig. Sun Yang ha deciso di impugnare il lodo dinanzi al Tribunale federale svizzero, il quale ha accolto i motivi d'appello e previsto l'annullamento della decisione del Collegio arbitrale. Il motivo dell'impugnazione risiede soprattutto per via di una mancanza di imparzialità da parte del Presidente del Collegio arbitrale, giudice F. Frattini; questi aveva, tra il 2018 e 2019, pubblicato alcuni tweet sulla protezione degli animali, esprimendo delle opinioni molto critiche e, in alcuni casi, offensive, verso i cittadini cinesi. Il Tribunale federale ha sostenuto che tali tweet erano idonei a creare un'apparenza oggettiva di pregiudizio, sufficiente a prevedere la ricusazione dell'arbitro dal giudizio in questione. Il caso è stato rinviato al TAS per instaurare un nuovo giudizio, dinanzi ad un nuovo Collegio arbitrale, esente da *bias*.¹³⁶

Dopo il rinvio al Tribunale arbitrale, il nuovo Collegio arbitrale ha trovato il Sig. Sun Yung colpevole di aver commesso due violazioni alle regole antidoping, in particolare, gli articoli 2.3 *FINA DC Rules* (rifiuto o mancata sottoposizione al prelievo del campione) e 2.5

¹³⁴ *Court of Arbitration for Sport (CAS), Award 2019/A/6148, World Anti-Doping Agency (WADA) v. Sun Yang & Fédération Internationale de Natation (FINA)*, decisione del 22 giugno 2021.

¹³⁵ *CAS Media Release: Sun Yang is found guilty of a doping offence and sanctioned with an 8-year period of ineligibility*, CAS, 28 February 2020.

¹³⁶ *Comunicato stampa del Tribunale federale svizzero*, causa 4A_318/2020, decisione del 22 dicembre 2020 (motivazione pubblicata il 15 gennaio 2021), Sun Yang v. FINA / CAS 2019/A/6148.

FINA DC Rules (manomissione di una parte del controllo doping). Il Collegio ha stabilito che l'atleta avesse tenuto un comportamento negligente grave ed, essendo la sua seconda infrazione delle regole antidoping – la prima, nel 2014, l'aveva visto sospeso per tre mesi – ha ritenuto una sospensione di **quattro anni e tre mesi**, in applicazione anche delle regole più favorevoli del *Codice mondiale antidoping* del 2021. La sospensione dell'atleta è stata quindi ridotta quasi della metà rispetto alla prima decisione assunta dal Collegio.¹³⁷

Da questo caso emerge con particolare evidenza che, nonostante l'esistenza di un complesso apparato di disposizioni volte a tutelare le parti e a garantire l'indipendenza e l'imparzialità dei giudici, tali garanzie non sono risultate sufficienti a evitare ulteriori passaggi processuali. L'atleta, infatti, si è trovato nella necessità di adire il Tribunale federale svizzero per far valere le proprie ragioni, determinando così un inevitabile prolungamento dei tempi del procedimento e un aggravio complessivo dell'iter di tutela dei suoi diritti.

4.2. Principio di proporzionalità delle sanzioni: casi *Puerta v. ITF* (2000) e *Sharapova v. ITF* (2016).

4.2.1. *Mariano Puerta v. ITF* (2000)

Il 5 maggio 2005, il tennista argentino Mariano Puerta – subito dopo la conclusione della finale del *Roland Garros*, persa in quattro set contro Raphael Nadal – in seguito ad un controllo doping, risultò positivo all'etilefrina, sostanza stimolante vietata. Precedentemente a questo caso, il Sig. Puerta era già stato sospeso per nove mesi nel 2003, poiché aveva utilizzato inavvertitamente la sostanza proibita clenbuterolo per contrastare un attacco d'asma. Dal momento che si trattava della seconda violazione, l'*International Tennis Federation* (ITF) decise di sospendere il tennista per **otto anni** e di annullare i risultati ottenuti nei tornei successivi dalla data del test e i risultati del *Roland Garros* 2005, sia in singolare che in doppio.

Il Sig. Puerta decise di proporre ricorso al TAS di Losanna, sostenendo che la sostanza era stata assunta involontariamente e chiese, quindi, una riduzione della pena, invocando assenza di colpa o negligenza significativa. Il tennista si era giustificato sostenendo che la presenza dell'etilefrina nel suo organismo era stata causata da un errore, ossia egli aveva

¹³⁷ *CAS Media Release: WADA v. Sun Yang and Fédération Internationale de Natation (FINA)*, Court of Arbitration for Sport (CAS), decisione del 22 giugno 2021.

bevuto, nelle ore prima della finale, dal bicchiere che la moglie aveva preparato per assumere un medicinale contenente la sostanza proibita. Secondo la ricostruzione fornita del tennista, i due avrebbero erroneamente scambiato i bicchieri durante il pranzo tenutosi nei locali del torneo. Tale spiegazione non aveva però persuaso l'ITF, che tuttavia l'aveva ritenuta astrattamente possibile, anche alla luce del fatto che la quantità di sostanza proibita rinvenuta nell'organismo dell'atleta non risultava sufficientemente elevata per poter incidere sulla sua performance sportiva durante la finale.

A seguito del ricorso, il Collegio arbitrale ha riconosciuto che la sostanza vietata era effettivamente presente nel corpo dell'atleta e che, pertanto, costituiva una violazione delle regole antidoping, ai sensi dell'articolo 2.1 del WADC (versione del 2003). Tuttavia, ha altresì rilevato che le circostanze eccezionali rese dall'atleta dimostravano che l'assunzione non era intenzionale, dal momento che la quantità di sostanza rilevata risultava estremamente bassa. Poiché si trattava di una seconda violazione da parte del Sig. Puerta, il WADC prevedeva la possibilità di una sospensione a vita dell'atleta fino ad un minimo di otto anni.¹³⁸

Il TAS ha quindi accolto le spiegazioni rese dall'atleta, ritenendo giustificata la presenza della sostanza proibita; tuttavia, non ha escluso totalmente la responsabilità dell'atleta ma ha riconosciuto l'assenza di colpa o negligenza significativa. Il Collegio ha osservato che, ai fini dell'irrogazione della sanzione per una seconda violazione, il WADC non distingueva tra infrazioni più gravi e meno gravi, non prevedendo, quindi, il principio di proporzionalità. Mentre una prima violazione poteva comportare una riduzione di sanzione a seguito del riconoscimento di assenza di colpa o negligenza significativa, nel caso di una seconda violazione tale riduzione risultava irrilevante nell'attribuzione della sanzione.¹³⁹

Secondo il Collegio arbitrale la sanzione di otto anni irrogata da parte dell'ITF non considerava adeguatamente le circostanze intorno alla prima violazione, nella quale il Sig. Puerta aveva assunto inavvertitamente la sostanza proibita e per la quale la sanzione era stata limitata a soli nove mesi. In ragione di ciò, il Collegio ha ridotto la sospensione da otto anni a **due anni**, in applicazione del principio di proporzionalità.¹⁴⁰

¹³⁸ *Court of Arbitration for Sport (CAS), Mariano Puerta v. International Tennis Federation (ITF)*, CAS 2006/A/1025, decisione del 12 luglio 2006, paragrafi 17-25.

¹³⁹ *Court of Arbitration for Sport (CAS), Mariano Puerta v. International Tennis Federation (ITF)*, CAS 2006/A/1025, decisione del 12 luglio 2006, paragrafi 54-69.

¹⁴⁰ *Court of Arbitration for Sport (CAS), Mariano Puerta v. International Tennis Federation (ITF)*, CAS 2006/A/1025, decisione del 12 luglio 2006, paragrafi 70-71.

Il caso *Puerta* è divenuto uno dei casi più citati nella giurisprudenza sportiva, poiché riconosce esplicitamente che l'applicazione meccanica del Codice WADA da parte delle organizzazioni sportive può condurre a una violazione del principio di proporzionalità. Tale constatazione ha determinato successive riforme del Codice volte ad introdurre maggiore flessibilità nella determinazione delle sanzioni. Il Collegio ha inoltre ribadito che il rigore necessario nella lotta al doping deve essere costantemente bilanciato con l'esigenza di tutelare dei diritti fondamentali dell'atleta.

4.2.2. *Maria Sharapova v. ITF (2016)*

Di notevole importanza nella giurisprudenza antidoping è anche il caso della tennista russa Maria Sharapova, risultata positiva al meldonium il 26 gennaio 2016 – sostanza inserita nella lista proibita a decorrere dal 1° gennaio dello stesso anno – durante il torneo degli *Australian Open*. A seguito della notifica nei confronti di questa e la sospensione preventiva irrogata dall'ITF, la tennista aveva ammesso di aver fatto uso del meldonium (chiamato anche mildronate) per dieci anni su consiglio del proprio medico, sostenendo, tuttavia, di non sapere che la sostanza fosse vietata e che l'errore non era quindi intenzionale. Il Tribunale indipendente dell'ITF ha riconosciuto alla tennista la violazione non intenzionale ma con “colpa significativa”, imponendole una squalifica di **due anni** dal 26 gennaio del 2016. La Sig.ra Sharapova ha proposto, quindi, ricorso al TAS di Losanna, chiedendo l'annullamento o la riduzione della squalifica per assenza di colpa o negligenza significativa.

Il Tribunale arbitrale ha dovuto valutare il livello di colpa della giocatrice e, qualora non fosse stata riscontrata una negligenza significativa, determinare la sanzione appropriata. Il Collegio arbitrale ha evidenziato che l'assenza di colpa o di negligenza significativa dovesse essere accertata mediante un'analisi complessiva di tutti gli elementi del caso, rilevando che la riduzione della sanzione potesse operare esclusivamente in presenza di circostanze eccezionali.¹⁴¹

Applicando la giurisprudenza sviluppata in precedenti casi, il Collegio ha affermato che, in materia di doping, l'atleta può delegare taluni obblighi a soggetti terzi; ciò nondimeno, egli rimane responsabile per la selezione e la supervisione dei delegati. Alla luce dei fatti di causa, il Collegio ha ritenuto che la scelta del medico incaricato di monitorare le sostanze

¹⁴¹ CAS, 2016/A/4643, *Maria Sharapova v. International Tennis Federation*, lodo del 30 settembre 2016, paragrafi 83-84.

assunte dall'atleta fosse ragionevole; tuttavia, ha concluso che la giocatrice conservasse un grado minimo di responsabilità, in quanto non aveva impartito istruzioni specifiche circa le modalità di verifica dei prodotti né predisposto procedure di controllo adeguate.¹⁴²

Il Collegio ha inoltre osservato che l'atleta presentava una percezione ridotta del rischio di risultare positiva, giustificata dal fatto che aveva utilizzato la sostanza in questione per dieci anni senza mai incorrere in problemi, considerando anche che nessuna autorità antidoping aveva comunicato il mutamento dello status della sostanza.¹⁴³

Alla luce di quanto esposto, il Collegio ha ritenuto che il grado di colpa della giocatrice fosse superiore al livello minimo richiesto per invocare l'assenza di colpa o negligenza, ma comunque inferiore rispetto alla colpa significativa individuata dal Tribunale indipendente dell'ITF. Pertanto, la Corte ha concluso che la sanzione dovesse essere ridotta di nove mesi rispetto a quella originaria, determinando una sospensione pari a **quindici mesi** anziché due anni.¹⁴⁴

Come il caso analizzato in precedenza, anche il caso *Sharapova* dimostra il costante impegno del TAS ad assicurare che la sanzione imposta nei confronti dell'atleta venga sempre irrorata in applicazione del principio di proporzionalità.

4.3. Onere della prova e standard probatorio: caso *Richard Gasquet v. ITF & WADA (2009)*

Il 28 marzo 2009 il tennista francese Richard Gasquet, venne sottoposto ad un test antidoping subito dopo il suo ritiro dal torneo di Miami per un dolore alla spalla; il test mostrò una positività alla cocaina (metabolita benzoylcgonina), sostanza ritenuta proibita. A seguito della conferma della violazione antidoping, il Tribunale indipendente dell'ITF aveva irrogato una sospensione pari a **due mesi e quindici giorni** dal 1° maggio del 2009, senza la squalifica dei risultati ottenuti nei tornei di Barcellona e Roma, giocati tra aprile e maggio, dal momento che aveva riconosciuto l'assenza di colpa o negligenza significativa.

¹⁴² CAS, 2016/A/4643, *Maria Sharapova v. International Tennis Federation*, lodo del 30 settembre 2016, paragrafi 85-90.

¹⁴³ CAS, 2016/A/4643, *Maria Sharapova v. International Tennis Federation*, lodo del 30 settembre 2016, paragrafi 92-93.

¹⁴⁴ CAS, 2016/A/4643, *Maria Sharapova v. International Tennis Federation*, lodo del 30 settembre 2016, paragrafi, 102-103.

L'ITF e la WADA hanno quindi deciso di impugnare la decisione dinanzi il TAS di Losanna per chiedere una sanzione più severa, tra i **dodici e i ventiquattro mesi** e la squalifica dei risultati dei due tornei sovra citati.

Il caso in esame, secondo il Collegio, verte sulla necessità di stabilire se il giocatore avesse dimostrato come la sostanza sia entrata nel proprio organismo e se la sua giustificazione fosse tale da affermare l'assenza di colpa o negligenza significativa. Sul piano probatorio, il Collegio arbitrale richiama gli articoli 3.1 del WADC e K.6.2. del *Tennis Anti-Doping Programme 2009*, i quali prevedono che nei casi in cui l'onere della prova sia posto sull'atleta – come nel caso di specie, in cui il tennista doveva giustificare il modo in cui la sostanza è entrata nel suo organismo – lo standard probatorio debba necessariamente essere di *balance of probability*, ossia “*in percentage terms, that it is satisfied that there is a 51% chance of it having occurred*”. “*The Player thus only needs to show that one specific way of ingestion is marginally more likely than not to have occurred*”, quindi, al giocatore è richiesto unicamente di dimostrare che una determinata modalità di assunzione è, anche solo di poco, la più probabile.¹⁴⁵

Il Sig. Gasquet giustifica la presenza della sostanza proibita all'interno del proprio organismo, come una contaminazione avvenuta per via di baci scambiati con la Sig.ra Pamela, utilizzatrice regolare di cocaina, conosciuta nel bar ‘Vita’, prima della sottoposizione al test. Esaminando i fatti dichiarati dal giocatore il Collegio ha escluso l'ipotesi di ingestione volontaria da parte del tennista, facendo affidamento anche sul consenso degli esperti secondo i quali la quantità entrata nel corpo del giocatore era talmente bassa da indicare un'esposizione incidentale, non compatibile con un uso ricreativo della sostanza, dimostrato ulteriormente dai risultati negativi provenienti dal test del capello.¹⁴⁶

Il Collegio arbitrale, analizzando tutti gli elementi del caso, ha sostenuto l'assenza totale di colpa o negligenza da parte del tennista, dal momento che costui non poteva sapere che la Sig.ra Pamela era utilizzatrice abituale di cocaina. Ciononostante, avendo il Sig. Gasquet richiesto solo il rigetto degli appelli presentati dalla WADA e dall'ITF, senza domandare espressamente l'annullamento della sanzione imposta dal Tribunale indipendente, invocando

¹⁴⁵ CAS, *International Tennis Federation (ITF) c. Richard Gasquet e WADA c. ITF & Richard Gasquet*, CAS 2009/A/1926 e CAS 2009/A/1930, decisione del 17 dicembre 2009, paragrafi 29-31.

¹⁴⁶ CAS, *International Tennis Federation (ITF) c. Richard Gasquet e WADA c. ITF & Richard Gasquet*, CAS 2009/A/1926 e CAS 2009/A/1930, decisione del 17 dicembre 2009, paragrafi 33-34.

il principio del *ne eat iudex ultra petita partium*¹⁴⁷, il Collegio conferma la sospensione di **due mesi e quindici giorni**, non potendo annullarla *in toto* o sostituirla.¹⁴⁸

Il caso *Gasquet* evidenzia come, quando l'onere della prova è posto sull'atleta, il TAS applichi il criterio mitigato del *balance of probability*, richiedendo che una sola modalità di ingestione risulti appena più probabile delle altre; tale principio ha permesso al Collegio arbitrale di riconoscere l'assenza totale di colpa, pur lasciando immutata la sanzione in virtù del limite del *ne eat iudex ultra petita partium*.

4.4. La consolidazione della responsabilità oggettiva attenuata da parte del TAS.

L'esame congiunto dei casi *Sun Yang*, *Puerta*, *Sharapova* e *Gasquet*, letto alla luce del principio generale di responsabilità oggettiva applicato in materia di doping, mostra come il sistema antidoping internazionale si sia progressivamente orientato verso un modello di rigore attenuato della *strict liability*. Da un lato, le decisioni del TAS confermano la responsabilità in capo all'atleta riguardo qualsiasi sostanza che entri all'interno del suo organismo, dall'altro, esso ha elaborato una serie di correttivi volti a garantire il rispetto dei principi fondamentali a tutela degli atleti, tra cui il principio di proporzionalità e il diritto alla difesa.

Il caso *Sun Yang* rimarca l'importanza dei principi procedurali – indipendenza e imparzialità degli arbitri – come presupposti indispensabili per un'applicazione legittima della responsabilità oggettiva. I casi *Puerta* e *Sharapova* evidenziano, invece, come la valutazione del grado di colpa consenta di modulare la durata della sospensione, evitando un automatismo sanzionatorio e promuovendo una responsabilità oggettiva attenuata, più aderente ai principi generali del diritto internazionale. Il caso *Gasquet*, infine, chiarisce il ruolo dello standard probatorio e la possibilità di riconoscere l'assenza totale di colpa anche quando la violazione risulti tecnicamente configurata, rafforzando l'idea che l'atleta non debba essere punito oltre ciò che è equo e proporzionato.

¹⁴⁷ Il principio *ne eat iudex ultra petita partium* stabilisce che il Collegio non può attribuire all'atleta più di quanto da lui richiesto, quindi, non può annullare o sostituire la decisione dell'ITF. Tuttavia, conviene che, in caso di una successiva violazione, la presente sospensione non potrà essere usata come 'prima violazione', quindi, l'atleta si vedrà applicate le sanzioni come se fosse una 'prima violazione' e non una 'seconda violazione'.

¹⁴⁸ CAS, *International Tennis Federation (ITF) c. Richard Gasquet e WADA c. ITF & Richard Gasquet*, CAS 2009/A/1926 e CAS 2009/A/1930, decisione del 17 dicembre 2009, paragrafo 55, 60 e 64.

5. Le criticità del sistema attuale di giustizia sportiva e le prospettive di riforma del TAS e del Codice WADA.

5.1. Le criticità del sistema attuale di giustizia sportiva.

5.1.1. Consenso formale non sempre effettivo da parte dell'atleta.

La procedura arbitrale, come delineata anche dal TAS all'articolo R27, si applica ai casi di doping ed anche a tutte quelle altre ipotesi in cui le parti abbiano convenuto – tramite clausola compromissoria o successivo accordo arbitrale – di rivolgersi al TAS in caso di controversia.

Stando alla lettera dell'articolo, risulta necessario il consenso anche dell'atleta per risolvere la controversia dinanzi al TAS; si tratta però di un mero consenso formale e non di una scelta consapevole e voluta a livello sostanziale da parte dell'atleta. Questo è dato dal fatto che gli atleti sono sostanzialmente obbligati ad adire il TAS, poiché tale previsione viene recepita direttamente negli statuti e nei regolamenti delle federazioni sportive, senza dare all'atleta una vera e propria alternativa. Si può quindi sostenere che l'arbitrato sportivo abbia una natura obbligatoria, in virtù della quale, qualora l'atleta desideri competere ad alto livello, è sostanzialmente costretto ad accettare la clausola arbitrale.¹⁴⁹

La previsione di un ricorso obbligatorio può quindi incidere sul diritto ad un equo processo sancito dall'articolo 6(1) della CEDU, come si evince dal caso *Mutu and Pechstein v. Switzerland*, dinanzi alla *Corte europea dei diritti dell'uomo*, nel quale la stessa Corte ha affermato che la Sig.ra Pechstein si trovò di fronte alla scelta tra accettare la clausola compromissoria e poter esercitare professionalmente il proprio sport, oppure non accettare e rinunciare del tutto a trarre sostentamento dalla pratica sportiva a livello professionale.¹⁵⁰ La Corte ha altresì precisato che, considerata la restrizione nell'accettazione o meno della clausola compromissoria, non è possibile affermare che l'atleta l'abbia accettata in modo libero ed inequivocabile; pertanto, secondo la Corte, la giurisdizione del TAS deve essere considerata come una forma di arbitrato 'obbligatorio' innanzi all'atleta in questione.¹⁵¹

¹⁴⁹ A. RIGOZZI, *et al.*, *International Arbitration, the Court of Arbitration for Sport (CAS) and the Swiss Federal Tribunal: An Overview of the 2012 Case Law, European, Middle Eastern and African Arbitration Review*, 2013, p. 17

¹⁵⁰ *Mutu and Pechstein v. Switzerland*, Corte EDU, sentenza del 2 ottobre 2018, ricorsi nn. 40575/10 e 67474/10, paragrafo 103.

¹⁵¹ *Mutu and Pechstein v. Switzerland*, Corte EDU, sentenza del 2 ottobre 2018, ricorsi nn. 40575/10 e 67474/10, paragrafi 113 e 115.

Tuttavia, è giusto considerare che la clausola compromissoria che lega l'atleta alla giurisdizione del TAS viene, normalmente, inserita nei regolamenti delle federazioni internazionali dai rispettivi organi legislativi, composti principalmente da persone elette dai membri delle federazioni nazionali; occorre, quindi, riconoscere un qualche livello di legittimazione e di mandato democratico che ne giustificano l'inclusione.¹⁵²

5.1.2. *Disparità tra le parti e costi elevati delle procedure.*

Nei procedimenti arbitrali vi è spesso una netta disparità tra le parti, dal momento che si vede un grande ente, come una federazione, ed un singolo individuo, come un atleta. Tale disparità risulta ancora più evidente nei casi che riguardano violazioni delle regole antidoping, dal momento che vede, da una parte, il singolo atleta, e dall'altra, contrapposte congiuntamente, una federazione internazionale e la *World Anti-Doping Agency* (WADA), la quale è regolarmente parte ricorrente contro le decisioni prese dalle federazioni nazionali antidoping. Nonostante vi sia l'immagine comune del calciatore, del golfista o del tennista milionario, la maggior parte degli atleti, in realtà, dipende necessariamente da sovvenzioni pubbliche e contratti di sponsorizzazione modesti per sostenere la propria carriera sportiva e vita quotidiana, mentre le grandi organizzazioni sportive di livello internazionale possono sicuramente contare su risorse economiche considerevoli. Da questo punto di vista, si può considerare l'atleta come parte, se non *'debole'* in senso stretto, ma sicuramente *'più debole'* rispetto alle istituzioni che si vede come controparte, tanto che la posizione dell'organizzazione sportiva risulta quasi monopolistica e spesso rappresenta un deterrente per l'atleta che intenda intraprendere controversie legali contro di essa.¹⁵³

Come teorizzato da Rigozzi e McAuliffe, nella loro analisi e critica all'arbitrato sportivo, la comunità sportiva internazionale dovrebbe provvedere all'istituzione di *tribunali arbitrali nazionali* e di un organismo arbitrale di pari livello per ogni disciplina. In questo modo, il diritto di appello al TAS potrebbe essere limitato, rendendo possibile l'evoluzione del Tribunale come organo di revisione, la cui funzione principale sarebbe quella di verificare la correttezza procedurale, ruolo analogo a quello assunto dal Tribunale federale svizzero. In

¹⁵² C. LING GOH, J. ANDERSON, *The Credibility of the Court of Arbitration for Sport*, Harvard Journal of Sports & Entertainment Law, vol. 13, n. 2, 2022, p. 252.

¹⁵³ A. RIGOZZI, et al., *International Arbitration, the Court of Arbitration for Sport (CAS) and the Swiss Federal Tribunal: An Overview of the 2012 Case Law*, European, Middle Eastern and African Arbitration Review, 2013, p. 17

tal modo gli atleti avrebbero accesso a servizi di risoluzione delle controversie di alta qualità direttamente nel proprio paese, eliminando le barriere linguistiche e gli elevanti costi necessari per sostenere un procedimento arbitrale dinanzi ad un tribunale internazionale.¹⁵⁴

Inoltre, Ling Goh e Anderson, nella loro critica al *Tribunale arbitrale dello sport*, sostengono che i ricorrenti, anche in cause non aventi natura strettamente economica, sono tenuti a sostenere, ed anche ad anticipare, alti costi di procedura, che possono quindi scoraggiare l'accesso alla giustizia per i privati, ossia gli atleti. Continuano sostenendo che, nonostante l'arbitrato sportivo sia stato creato per assicurare uniformità e accessibilità a esso stesso, l'obiettivo non risulta pienamente raggiunto se le parti devono sopportare costi eccessivi per controversie che non hanno un obiettivo lucrativo, come per i casi in materia di antidoping.¹⁵⁵

Tuttavia, va sottolineato che all'articolo S6.9 del *CAS Code* viene prevista la creazione del *Legal Aid*, ossia un fondo di assistenza legale generale e uno specifico per il calcio, al fine di facilitare l'accesso all'arbitrato dinanzi al TAS. L'ICAS ha successivamente previsto delle linee guida, *Legal Aid Guidelines*, per il funzionamento di tali fondi, costituendo anche una commissione *ad hoc* incaricata di decidere sulle richieste di assistenza legale.¹⁵⁶ Inoltre, viene anche prevista l'istituzione del *Pro Bono Council*, ossia una lista di avvocati volontari entro i quali il soggetto beneficiario della *Legal Aid*, potrà scegliere.¹⁵⁷

Riguardo al *Legal Aid*, Rigozzi e McAuliffe sostengono che sia comunque necessario il rafforzamento del fondo di assistenza legale e una maggiore informazione agli atleti sull'accesso all'aiuto economico – si può, tuttavia, sostenere che questo sia, almeno in parte, avvenuto grazie all'emanazione delle *Legal Aid Guidelines*.¹⁵⁸

Si può concludere che, la disparità economica tra le parti sia intrinseca al sistema sportivo e che vi siano tutta una serie di accorgimenti che le istituzioni sportive – se intendono assicurare in maniera effettiva il diritto di equo processo – dovrebbero adottare, come la creazione di una rete nazionale di tribunali arbitrali e attraverso un sostentamento maggiore e più mirato agli atleti.

¹⁵⁴ A. RIGOZZI, et al., *International Arbitration, the Court of Arbitration for Sport (CAS) and the Swiss Federal Tribunal: An Overview of the 2012 Case Law, European, Middle Eastern and African Arbitration Review*, 2013, p. 21.

¹⁵⁵ C. LING GOH, J. ANDERSON, *The Credibility of the Court of Arbitration for Sport*, *Harvard Journal of Sports & Entertainment Law*, vol. 13, n. 2, 2022, p. 243.

¹⁵⁶ Articolo 4 delle *Legal Aid Guidelines*.

¹⁵⁷ Articolo 20 delle *Legal Aid Guidelines*.

¹⁵⁸ A. RIGOZZI, et al., *International Arbitration, the Court of Arbitration for Sport (CAS) and the Swiss Federal Tribunal: An Overview of the 2012 Case Law, European, Middle Eastern and African Arbitration Review*, 2013, p. 18.

5.1.3. Durata dei procedimenti.

Un aspetto particolarmente criticabile nei confronti della WADA e del TAS è quello relativo ai lunghi tempi procedurali delle controversie sportive, date dalla particolare complessità di alcuni casi che talvolta coinvolgono molte parti.

Il TAS stesso sostiene che normalmente i tempi per le procedure ordinarie possono variare tra i sei e dodici mesi¹⁵⁹, mentre nei casi di procedure di appello la parte dispositiva del lodo dev'essere pronunciata entro quattro mesi dalla chiusura dell'istruttoria da parte del Collegio arbitrale; mentre per i procedimenti ordinari non viene istituito un tempo massimo entro il quale il Collegio deve pronunciarla.¹⁶⁰

Nonostante queste tempistiche risultino a prima vista rapide, soprattutto se messe a confronto dei normali tempi dei processi di altra natura, nell'ambito sportivo risultano comunque troppo lunghe. In parte, questo è dato dal fatto che, per quanto la procedura in sé possa risolversi in tempi brevi, i tempi dalla sottoposizione della controversia al TAS e la presa a carico di questa possono essere più lunghi. In particolare, l'aspetto che rende queste procedure, comunque, troppo lunghe si evince, soprattutto, dai casi di doping, nei quali, come visto in precedenza nel WADC, gli atleti sono sottoposti ad una sospensione quasi immediata dal rilevamento della sostanza dopante. Tale previsione fa sì che l'atleta si veda imporre una sospensione che può durare mesi, oppure anni, senza quindi la possibilità di praticare il proprio sport a livello professionale e con procedure d'appello che possono durare, talvolta, anche più della sospensione irrorata successivamente dal TAS.

5.2. Linee guida per la riforma del Codice mondiale antidoping del 2027.

Mentre le critiche e le possibili riforme applicabili al TAS sembrano un'ipotesi, se non remota, che necessiterebbe di una grande riforma istituzionale, la WADA, dopo molte critiche ricevute da parte, soprattutto, delle federazioni nazionali e dagli atleti, si è intenzionata di riformare il *Codice mondiale antidoping*, entro il 2027, il quale verrà ratificato alla *World Conference on Doping in Sport*, da tenersi a dicembre di quest'anno. Al riguardo, ciclicamente, la WADA fornisce le prospettive di riforma che intenderà apporre

¹⁵⁹ *Frequently Asked Questions*, Court of Arbitration for Sport, <https://www.tas-cas.org/en/general-information/frequently-asked-questions.html> (ultimo accesso: 8 novembre 2025).

¹⁶⁰ Articolo R59 del *CAS Code*.

nel nuovo Codice, nello specifico, ad oggi si è conclusa la fase di consultazione degli *stakeholders*, ossia la consultazione delle parti interessate dalla riforma.

5.2.1. Riduzione delle sanzioni.

Una delle riforme più importanti sembra essere l'introduzione di distinzione più ampia tra i livelli di responsabilità, e le relative conseguenze, che un'atleta può subire nei casi di violazione delle regole doping. La *Second Draft* del Codice prevede la modifica dell'articolo 10.2.1, introducendo la differenza tra (i) somministrazione intenzionale (già prevista nella versione vigente), (ii) comportamento imprudente (*reckless*) e (iii) comportamento non intenzionale, introducendo quindi un 'nuovo' livello intermedio caratterizzato da un comportamento imprudente da parte dell'atleta. Tale modifica amplierà il *range* della responsabilità dell'atleta, in conformità anche con il principio di proporzionalità, dal momento che le sanzioni saranno ripartite nel seguente modo:

- Quattro anni di sospensione se l'atleta non dimostra che l'uso non fosse intenzionale (somministrazione intenzionale);
- **Tre anni di sospensione se l'atleta dimostra di aver tenuto un comportamento imprudente ma non intenzionale;**
- Due anni di sospensione se l'atleta dimostra di non aver tenuto un comportamento né imprudente, né intenzionale;
- Meno di due anni di sospensione o nessuna sospensione se l'atleta dimostra l'assenza di una colpa o negligenza significativa;
- Nessuna sospensione se l'atleta dimostra *in toto* l'assenza di colpa.

Per beneficiare della riduzione nella sanzione l'atleta deve anche dimostrare in che modo la sostanza dopante è entrata nel proprio organismo e che tale circostanza non fosse correlata al miglioramento della prestazione sportiva.

Nonostante questo articolo sia positivo per gli atleti, dal commento correlato al testo, si evince che questa riduzione di sospensione sarà possibile solo in circostanze eccezionali, pertanto, sarà necessario aspettare l'applicazione concreta di questa disposizione ai casi di specie per determinare il suo funzionamento.¹⁶¹

¹⁶¹ R. BROWN, *World Anti-Doping Code 2027, Onside Law*, 17 settembre 2025, <https://www.onsidelaw.co.uk/news-update/world-anti-doping-code-2027/?utm.com> (ultimo accesso: 8 novembre 2025).

5.2.2. Ampliamento della definizione di “fonte contaminata”.

La versione precedente dell'articolo 10.6.1.2, riguardava la possibile riduzione del periodo di sospensione per violazioni delle norme antidoping se si trattava di “*prodotti contaminati*” (*contaminated products*). La riforma ha previsto il cambiamento da “*prodotti contaminati*” a “*fonte contaminata*” (*contaminated source*), offrendo una definizione più ampia, comprendendo fonti di contaminazione quali alimenti o bevande, contaminazione ambientale o dovuta al contatto con una terza persona o oggetto.¹⁶²

Questo cambiamento risulta particolarmente importante dal momento che molti casi prevedono proprio la contaminazione non intenzionale tramite terza persona e alimenti o bevande.¹⁶³

5.2.3. Ampliamento delle possibilità di impugnazione.

La riforma introduce significative modifiche procedurali e sostanziali volte a rafforzare la coerenza del sistema di giustizia sportiva attraverso l'ampliamento delle possibilità di impugnazione. Nello specifico, ai sensi dell'articolo 13.2 della *Second Draft* del Codice, si prevede la possibilità di appello nei casi in cui vi sia un riscontro del passaporto biologico dell'atleta avverso o atipico, sulla decisione di non imporre una sospensione provvisoria, nei casi in cui, secondo l'organizzazione antidoping, non sono soddisfatti i requisiti per registrare un'inadempienza di reperibilità¹⁶⁴.

A differenza delle altre modifiche apportate dalla WADA, tale ampliamento dei casi in cui è possibile appellare una decisione risulta essere a discapito dell'atleta, il quale rimarrà

¹⁶² 2027 Code & IS Update Process: Summary of Major Changes – World Anti-Doping Code, World Anti-Doping Agency (WADA), documento di consultazione, 2024, p. 7.

¹⁶³ Vedi casi *ITF v. Richard Gasquet* (CAS 2009/A/1926), *WADA v. ITF & Richard Gasquet* (CAS 2009/A/1930); *Decision of the International Tennis Integrity Agency pursuant to article 7.14 of the 2024 Tennis Anti-Doping Programme*, *ITIA v. Iga Świątek*, decisione del 27 novembre 2024.

¹⁶⁴ I casi di inadempienza di reperibilità vengono definiti dall'*International Standard for Testing and Investigations*, la quale è prevista in caso di “*Filing failure: A failure by the Athlete (or by a third party to whom the Athlete has delegated the task) to make an accurate and complete Whereabouts Filing that enables the Athlete to be located for Testing at the times and locations set out in the Whereabouts Filing or to update that Whereabouts Filing where necessary to ensure that it remains accurate and complete, all in accordance with Article 4.8 of the International Standard for Testing and Investigations and Annex B of the International Standard for Results Management.*” e in caso di “*Missed Test: A failure by the Athlete to be available for Testing at the location and time specified in the 60-minute time slot identified in their Whereabouts Filing for the day in question, in accordance with Article 4.8 of the International Standard for Testing and Investigations and Annex B of the International Standard for Results Management.*”

in dubbio su una possibile applicazione della sospensione provvisoria anche se inizialmente non era prevista.

Viene introdotta anche la possibilità per le organizzazioni sportive di impugnare i casi in cui si era già ritenuta sufficientemente esplicativa la giustificazione dell'atleta in merito ad un'inadempienza di reperibilità.

Tali ampliamenti risultano come un aggravamento delle procedure arbitrali in materia di doping, mettendo nuovamente l'atleta in una posizione di disparità economica, chiedendogli di sottoporsi ad un procedimento ulteriore su una questione che, se giustificata in modo persuasivo, precedentemente alla riforma, risultava sufficiente.

Si dovrà attendere l'utilizzo che faranno le organizzazioni sportive di tali nuove possibilità di impugnazione, tuttavia, vi è il concreto rischio di un'intensificazione delle procedure arbitrali, senza un'adeguata giustificazione sulla necessità di tale ampliamento per assicurare la lotta contro il doping e contestualmente la tutela dell'atleta. Pare singolare che, a differenza delle summenzionate modifiche che hanno tutte visto un commento da parte della WADA, questa riforma ne sia priva.

Capitolo III

LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI NELLA GIUSTIZIA SPORTIVA INTERNAZIONALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI DOPING

SOMMARIO: 1. La tutela dei diritti fondamentali dell'atleta nei procedimenti antidoping: inquadramento. – 2. Il controllo della giustizia sportiva antidoping da parte della *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo* (CEDU). – 2.1. Il principio dell'autonomia dell'ordinamento sportiva e la *Corte europea dei diritti dell'uomo*. – 2.1.1. Riconoscimento del principio dell'autonomia dell'ordinamento sportivo. – 2.1.2. Controllo sussidiario da parte della *Corte europea dei diritti dell'uomo*. – 2.2. Applicazione dell'articolo 6(1) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) alle controversie in materia di doping: il caso *Mutu-Pechstein c. Svizzera*. – 2.3. Applicazione dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) alle controversie in materia di doping: *FNASS and Others v. France*. – 3. Il contributo della *Corte di Giustizia dell'Unione Europea* (CGUE) nella tutela dei diritti fondamentali in ambito antidoping. – 3.1. Il caso *Meca-Medina & Majcen v. Commission* (2006). – 3.2. Il caso *Royal Football Club Seraing SA v. FIFA, UEFA & URBSFA* (2025).

1. Il rispetto dei diritti fondamentali dell'atleta nei procedimenti antidoping: inquadramento.

Nel capitolo precedente sono stati esaminati i principi generali che regolano la giustizia sportiva internazionale e le garanzie procedurali riconosciute all'atleta nei procedimenti dinanzi ad organi arbitrali, nello specifico in merito ai procedimenti in materia di antidoping. Tali principi – in particolare il diritto ad un equo processo, il diritto di difesa ed il principio di proporzionalità – risultano necessari per la valutazione della legittimità dei procedimenti in materia di doping.

Il sistema antidoping, infatti, presenta tratti peculiari che incidono in modo significativo sul bilanciamento tra un'effettiva repressione delle condotte antidoping e, al contempo, la tutela dei diritti fondamentali dell'atleta. La rigidità del principio di responsabilità oggettiva, la particolarità del sistema probatorio – basato soprattutto sulle analisi di uno o, eventualmente, due campioni – e la severità delle sanzioni rendono necessario verificare se, e in che grado, tali caratteristiche siano compatibili con gli standard sovranazionali di tutela dei diritti umani e con i principi dell'Unione europea.

In tale prospettiva, l'analisi che segue si concentra sul ruolo delle corti europee – Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) e la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) – nella definizione dei limiti entro i quali l'autonomia dell'ordinamento sportivo può operare senza compromettere i diritti fondamentali dell'atleta.

2. Il controllo della giustizia sportiva antidoping da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU).

2.1. Il principio dell'autonomia dell'ordinamento sportivo e la Corte europea dei diritti dell'uomo.

2.1.1. Riconoscimento del principio dell'autonomia dell'ordinamento sportivo.

A parere del *Comitato olimpico sportivo*, solo un movimento autonomo – autoregolato e autogestito – può garantire “*a philosophy of life, exalting and combining in a balanced whole the qualities of body, will and mind*”.¹⁶⁵

Il principio dell'autonomia dell'ordinamento sportivo è sancito, dal Comitato internazionale olimpico, all'interno dell'*Olympic Charter*, la quale, ai sensi della *Rule 27*, rubricata “*Mission and role of the National Olympic Committees*” (Comitati olimpici nazionali), al punto 6 prevede che le *NOCs* devono necessariamente preservare la loro autonomia e resistere a qualsiasi tipo di pressione – come pressioni politiche, legali, religiose o economiche – tali da ostacolare il rispetto della *Carta olimpica*. Emerge dalla disposizione che il Comitato riconosce l'importanza per le *NOCs* di essere indipendenti non solo dall'autorità governativa, ma anche da autorità religiose o economiche. Inoltre, dal 2004, la *Rule 25*, dispone che, se le Federazioni internazionali, che intendono essere riconosciute dal Comitato, devono necessariamente adottare ed implementare, nei propri statuti o regolamenti, il *Codice mondiale antidoping*, al fine di mantenere la propria indipendenza ed autonomia.¹⁶⁶

Questo principio viene riconosciuto anche da parte del Consiglio d'Europa.

¹⁶⁵ Articolo 1 dei *Fundamental Principles of Olympism* della Carta Olimpica.

¹⁶⁶ *Autonomy of Sport in Europe, European Union Expert Group “Good Governance”*, Commissione Europea – Direzione Generale Educazione e Cultura, Bruxelles, gennaio 2011, pp. 12-14.

Inizialmente il Consiglio non riconosceva l'autonomia in modo esplicito; infatti, nel 2007, venne istituito l'*Enlarged Partial Agreement on Sport (EPAS)*¹⁶⁷, il quale, tuttavia, non conteneva al suo interno alcun riconoscimento all'autonomia dell'ordinamento sportivo. Ciononostante, durante l'11^a Conferenza dei Ministri responsabili per lo sport, organizzata dall'EPAS e tenutasi nel 2008 ad Atene, il principio dell'autonomia è stato uno dei temi centrali, prevedendo anche l'approvazione della Risoluzione n. 2 sull'autonomia dello sport, fornendo una definizione della stessa.¹⁶⁸ Inoltre, nella *Risoluzione 1602(2008)*, adottata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, all'articolo 5, ha sostenuto che “*The independent nature of sport and sports bodies must be supported and protected, and their autonomy to organise the sport for which they are responsible should be recognised. The federation must continue to be the key form of sporting organisation, providing a guarantee of cohesion and participatory democracy*”, sottolineando, quindi, la necessità del riconoscimento effettivo dell'autonomia degli organi facenti parte dell'ordinamento sportivo e confermando questo principio nei confronti delle singole federazioni.

Quanto appena illustrato dimostra come l'autonomia dell'ordinamento sportivo e delle organizzazioni sportive sia, in effetti, riconosciuta. Tuttavia, va preso in considerazione che questa autonomia può vedersi apporre dei limiti, soprattutto in ambito di giustizia sportiva.

2.1.2. Controllo sussidiario da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Nonostante la comprovata autonomia dell'ordinamento sportivo sia a livello nazionale che a livello europeo, sono stati sottoposti a tribunali nazionali casi connessi allo sport, con l'intento di contestare determinate decisioni rese dalle organizzazioni sportive, inficiando, di conseguenza, la loro autonomia giurisdizionale. In linea generale, i giudici nazionali sono risultati riluttanti ad intervenire sulla “regolamentazione sportiva”, ritenuta spesso come autonomia propria delle federazioni nazionali. Tuttavia, negli anni, si è sviluppato un *corpus*

¹⁶⁷ Ha l'obiettivo di dare un nuovo impulso alla cooperazione internazionale nelle pratiche sportive, impegnandosi ad affrontare a garantire che lo sport si sviluppi e venga gestito nel rispetto di standard elevanti di qualità ed integrità, i.e. attraverso l'adozione del *Codice mondiale antidoping*.

¹⁶⁸ “*The autonomy of sport is, within the framework of national and international law, the possibility for non-governmental non-profit-making sports organisations to: (1) establish, amend and interpret rules appropriate to their sport freely, without undue political or economic influence; (2) choose their leaders democratically, without interference by states or third parties; (3) obtain adequate funds from public or other sources, without disproportionate obligations; (4) use these funds to achieve objectives and carry on activities chosen without severe external constraints; (5) in consultation with the public authorities, contribute to the drafting of legitimate standards proportionate to the fulfilment of these objectives.*”

di giurisprudenza sportiva, portando ad una limitazione dell'autonomia di queste e dimostrando che, talvolta, le norme sportive possono essere disapplicate anche da tribunali nazionali.¹⁶⁹

L'aspetto internazionale risulta invece più complesso dal momento che le Federazioni internazionali e il Comitato internazionale olimpico si collocano, in larga misura, al di fuori della giurisdizione dei tribunali nazionali per via della loro natura transnazionale. Nonostante ciò, l'insoddisfazione di atleti professionisti riguardo controversie decise dal TAS che, a loro parere, violavano diritti umani fondamentali, ha portato quest'ultimi a sottoporre alla *Corte europea dei diritti dell'uomo* i propri casi, per assicurare che anche l'autonomo ordinamento sportivo sia chiamato a rispondere per violazioni di diritti umani, sanciti dalla *Convenzione internazionale dei diritti dell'uomo* (CEDU).¹⁷⁰

2.2. L'applicazione dell'articolo 6(1) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) alle controversie in materia di doping: il caso Mutu-Pechstein v. Svizzera (2018).

Il diritto internazionale sportivo, nello specifico in materia di doping – nonostante lo stesso *Codice mondiale antidoping* preveda all'articolo 8 la previsione di un equo processo – è rimasto sostanzialmente estraneo a considerazioni in merito al rispetto delle disposizioni della CEDU. Questo è stato vero fino a quando la *Corte europea dei diritti dell'uomo* si è trovata ad esaminare il primo grande caso sportivo: il già citato caso *Mutu-Pechstein*¹⁷¹ del 2018, riguardante la materia del doping.¹⁷²

Il caso in questione riguarda due atleti: Adrian Mutu, calciatore rumeno, sanzionato dal *Chelsea Football Club* (CFC) per una violazione contrattuale dopo essere risultato positivo alla cocaina e Claudia Pechstein, pattinatrice tedesca, squalificata per due anni per doping da parte della *International Skating Union* (ISU). Entrambi contestano che nei ricorsi presentati al TAS si potessero riscontrare delle violazioni, da parte del Tribunale arbitrale,

¹⁶⁹ *Autonomy of Sport in Europe, European Union Expert Group "Good Governance"*, Commissione Europea – Direzione Generale Educazione e Cultura, Bruxelles, gennaio 2011, p. 23.

¹⁷⁰ *Autonomy of Sport in Europe, European Union Expert Group "Good Governance"*, Commissione Europea – Direzione Generale Educazione e Cultura, Bruxelles, gennaio 2011, pp. 26-27.

¹⁷¹ *Mutu and Pechstein v. Switzerland*, Corte EDU, Grande Camera, sentenza del 2 ottobre 2018, ricorsi nn. 40575/10 e 67474/10.

¹⁷² S.P. SPERA, *Article 6(1) ECHR and International Sports Arbitration: Between (Certain) Boundaries and (Yet Uncertain) Consequences*, *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport* (RDES), vol. XXI, fascicolo unico, 2025, p. 63.

dell'articolo 6(1) della CEDU, contestando ad esso l'assenza di imparzialità ed indipendenza, nonché, esclusivamente da parte della pattinatrice, il rifiuto ad un'udienza pubblica.

Nonostante la Corte abbia riscontrato una violazione solo con riguardo alla violazione del diritto ad un'udienza pubblica, codesto caso ha portato alla riapertura del dibattito sulla relazione tra l'arbitrato sportivo e l'applicazione della CEDU e, in particolare, sul rispetto delle garanzie procedurali da parte del TAS di Losanna, sancite all'articolo 6(1) della CEDU. Infatti, negli ultimi anni l'articolo in questione è stato frequentemente richiamato da parte degli atleti nel contesto dell'arbitrato sportivo, sia nei procedimenti di prima istanza dinanzi le federazioni, che nelle procedure d'appello dinanzi al TAS.¹⁷³

L'articolo 6(1) della *Convenzione europea dei diritti dell'uomo* sancisce che “*Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti [...]*”, ossia il diritto ad un equo processo, a cui sia il *Codice mondiale antidoping* che il *CAS Code*, almeno indirettamente, sostengono di attenersi.

È pacifico che tale articolo si applichi a tutte quelle controversie riguardanti “*diritti e doveri di carattere civile*”, qualificate, quindi, come “civili” dal diritto interno. Tuttavia, si applica anche a procedimenti che, pur rientrando formalmente nel diritto pubblico, possono produrre effetti decisivi sui diritti privati delle persone coinvolte. Nell'ambito del diritto sportivo questo può avere luogo in controversie aventi ad oggetto richieste risarcitorie, nei procedimenti disciplinari relativi alla gravità della sanzione e anche nelle sospensioni per doping, come nel caso *Mutu-Pechstein*.¹⁷⁴

Per poter applicare l'articolo 6(1), la Corte ritiene che sia altresì necessario che la controversia sia stata decisa da un tribunale indipendente ed imparziale istituito per legge. Il termine “tribunale” viene inteso dalla Corte in senso sostanziale, intendendo, cioè, qualunque organo che eserciti una funzione giurisdizionale pur non appartenendo

¹⁷³ S.P. SPERA, *Article 6(1) ECHR and International Sports Arbitration: Between (Certain) Boundaries and (Yet Uncertain) Consequences*, Rivista di Diritto ed Economia dello Sport (RDES), vol. XXI, fascicolo unico, 2025, p. 64.

¹⁷⁴ S.P. SPERA, *Article 6(1) ECHR and International Sports Arbitration: Between (Certain) Boundaries and (Yet Uncertain) Consequences*, Rivista di Diritto ed Economia dello Sport (RDES), vol. XXI, fascicolo unico, 2025, pp. 65-66.

formalmente all'apparato giudiziario statale.¹⁷⁵ Con il caso *Mutu-Pechstein* la Corte EDU ha formalmente riconosciuto il TAS come un tribunale in senso sostanziale, dal momento che esso risulta dotato di piena giurisdizione per risolvere qualsiasi questione di fatto o di diritto sottoposta alla sua cognizione, nonché per la possibilità di impugnare le decisioni dinanzi al Tribunale federale svizzero, il quale – sottolinea la Corte – riconosceva i lodi del TAS come decisioni giudiziarie comparabili a quelle di un tribunale nazionale.¹⁷⁶

La Corte ha quindi ampiamente esplicitato che, nonostante il TAS sia stato creato da parte di un'entità di diritto privato, le sue decisioni possono comunque essere soggette alla giurisdizione della stessa per determinare se vi sia stata una violazione dell'articolo 6(1) della CEDU.

Il caso *Mutu-Pechstein* risulta particolarmente rilevante, come analizzato al Capitolo 2, in quanto la Corte ha affermato che l'arbitrato davanti al TAS può considerarsi un arbitrato obbligatorio, dal momento che gli atleti non esercitano un'effettiva volontà di scelta di aderire o meno alla clausola compromissoria o patto arbitrale che prevedono la giurisdizione del TAS, poiché sono tenuti ad accettarla se intendono praticare a livello professionale – guadagnandosi quindi da vivere – la propria disciplina sportiva. Da questo si evince che, non essendo un arbitrato sostanzialmente volontario, si applica la tutela dell'articolo 6(1) della CEDU e quindi la Corte è legittimata a pronunciarsi sul caso.

Con riguardo al caso in analisi, occorre anche evidenziare il fatto che la Corte EDU abbia riconosciuto la violazione del diritto ad un'udienza pubblica. Nel caso di specie, infatti, la Sig.ra Pechstein aveva fatto richiesta che l'arbitrato venisse svolto in forma di udienza pubblica ma tale richiesta venne respinta dal TAS. Al riguardo, la Corte ha affermato che la sanzione disciplinare imposta – trattandosi di materia di doping – comporta un certo grado di stigmatizzazioni con probabili ripercussioni negative sulla sua reputazione professionale.

¹⁷⁵ *Cyprus v. Turkey*, Corte EDU, Grande Camera, sentenza del 10 maggio 2001, ricorso n. 25781/94, paragrafo 233: “*Furthermore, a court or tribunal is characterised in the substantive sense of the term by its judicial function, that is to say determining matters within its competence on the basis of rules of law and after proceedings conducted in a prescribed manner. It must also satisfy a series of further requirements – independence, in particular of the executive; impartiality; duration of its members' terms of office; guarantees afforded by its procedure – several of which appear in the text of Article 6 (1).*”

¹⁷⁶ *Mutu and Pechstein v. Switzerland*, Corte EDU, Grande Camera, sentenza del 2 ottobre 2018, ricorsi nn. 40575/10 e 67474/10, paragrafo 149: “*(1) It observes in that connection that, even though the CAS was the emanation of a private-law foundation [...], it was endowed with full jurisdiction to entertain, on the basis of legal rules and after proceedings conducted in a prescribed manner, any question of fact or law submitted to it in the context of the disputes before it [...]. Its awards resolved such disputes in a judicial manner and they could be appealed against to the Federal Court in the circumstances exhaustively enumerated in sections 190 to 192 of the PILA. (2) Moreover, the Federal Court, in its settled case-law, has regarded the CAS awards as 'proper judgments comparable with those of a national court' [...]*”.

Ne consegue che, per via delle conseguenze sull'aspetto reputazionale dell'atleta, la Corte ha ritenuto sussistente la violazione dell'articolo 6(1) della CEDU.¹⁷⁷

A partire dal caso *Mutu-Pechstein*, la Corte riconosce la possibilità per la stessa di ricondurre l'arbitrato sportivo internazionale nell'ambito applicativo dell'articolo 6(1) della CEDU; sancisce il diritto degli atleti ad un'udienza pubblica quando la controversia incida sulla loro reputazione e carriera professionale e conferma il TAS come "tribunale indipendente".

Nonostante la crescente attenzione della Corte EDU verso l'arbitrato sportivo, le sue decisioni non producono effetti giuridici diretti sulle pronunce del TAS; ciò dipende dal fatto che il TAS ha sede a Losanna e le sue decisioni possono essere impugnate esclusivamente davanti al Tribunale federale svizzero, il quale applica la LDIP. Tale normativa prevede, ai sensi dell'articolo 190 LDIP, un elenco tassativo di motivi per l'annullamento di un lodo arbitrale, tra i quali non figura la violazione della CEDU. Di conseguenza, anche qualora un procedimento arbitrale violasse le garanzie del giusto processo previste dall'articolo 6(1), il TFS non potrebbe annullare la decisione se non nella misura in cui tale violazione integri una lesione dell'"*ordine pubblico*" svizzero, interpretato, tuttavia, in modo estremamente restrittivo. Ne deriva che la giurisprudenza della CEDU, pur avendo un forte valore politico e simbolico, incide solo indirettamente sull'attività del TAS, influenzandone la prassi e l'evoluzione interpretativa, ma senza fornire un rimedio effettivo alle parti.¹⁷⁸

In conclusione, l'intervento della *Corte europea dei diritti dell'uomo* in materia di giustizia sportiva antidoping, pur segnando un importante passo verso il riconoscimento delle garanzie processuali nel contesto arbitrale, non produce effetti giuridici diretti sulle decisioni del TAS. Invero, le sentenze della Corte, come nel caso *Mutu-Pechstein c. Svizzera*, hanno evidenziato l'applicabilità dell'articolo 6(1) CEDU e la necessità di assicurare un equo processo anche nelle controversie sportive, ma l'effettiva incidenza di tali pronunce resta limitata. Pertanto, la giurisprudenza di Strasburgo conserva un valore prevalentemente orientativo e simbolico, senza costituire un rimedio effettivo per le parti.

¹⁷⁷ *Mutu and Pechstein v. Switzerland*, Corte EDU, Grande Camera, sentenza del 2 ottobre 2018, ricorsi nn. 40575/10 e 67474/10, paragrafi 181-184.

¹⁷⁸ S.P. SPERA, Article 6(1) ECHR and International Sports Arbitration: Between (Certain) Boundaries and (Yet Uncertain) Consequences, *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport (RDES)*, vol. XXI, fascicolo unico, 2025, p. 76-78.

2.3. *L'applicazione dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) alle controversie in materia di doping: FNASS and Others v. France (2018)*

L'articolo 8 della CEDU disciplina il diritto al rispetto della vita privata e familiare, prevedendo che “(1) *Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. (2) Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”. In altri termini, l'articolo tutela il diritto dell'individuo a condurre la propria vita privata, in condizione di privacy, senza che l'autorità pubblica possa infierirvi, a meno che non vi siano condizioni tali da giustificare l'intervento di queste e, quindi, la limitazione al diritto della persona.*

Tale diritto si ricollega alla materia del doping con riguardo alla disciplina, prevista dalla WADA, che stabilisce gli obblighi in capo agli atleti di comunicare regolarmente il proprio luogo o luoghi di permanenza (*whereabouts*) per consentire controlli antidoping a sorpresa. Le Federazioni internazionali, le Organizzazioni nazionali antidoping (NADOs) e gli organizzatori di grandi eventi (come il CIO in vista dei Giochi olimpici) determinano gli atleti che dovranno fornire informazioni sulla propria localizzazione, affinché possano essere svolti i controlli antidoping necessari; l'elenco di tali atleti confluisce nel bacino della *Registered Testing Pool* (RTP). Coloro che fanno parte della RTP rappresentano la massima priorità per le organizzazioni antidoping e, in genere, comprendono: atleti olimpici o paraolimpici, atleti con posizione alta nei vari *ranking*, atleti appartenenti a discipline considerate di particolare rilevanza nazionale, atleti che competono regolarmente ai massimi livelli internazionali, come campionati mondiali – ad esempio, sia Federica Brignone che Sofia Goggia fanno parte della lista 2024/2025 RTP per conto della *International Ski and Snowboard Federation* (FIS)¹⁷⁹.

Gli atleti facente parte della lista RTP devono comunicare alla propria Organizzazione antidoping le seguenti informazioni: (i) indirizzo di residenza, indirizzo e-mail e numero di telefono; (ii) indirizzo dell'alloggio notturno; (iii) attività regolari (allenamenti, lavoro,

¹⁷⁹ *FIS International Registered and Additional Testing Pools 2024/25, International Ski and Snowboard Federation (FIS)*, documento ufficiale pubblicato l'11 aprile 2024, disponibile su <https://www.fis-ski.com> (ultimo accesso: 8 novembre 2025), pp. 1-2.

scuola o università) con indicazione di luoghi e orari; (iv) calendario delle competizioni, con date e sedi; (v) una fascia oraria di 60 minuti per ogni giorno in cui saranno disponibili e accessibili per un controllo antidoping.¹⁸⁰

Se un'atleta omette di comunicare la propria reperibilità (*filing failure*) o non si sottomette ad un test (*missed test*) per più di tre volte nell'arco di dodici mesi, commette una violazione delle regole antidoping, ai sensi dell'articolo 2.4 del WADC, e potrà vedersi irrogata una sanzione fino ad un massimo di quattro anni di sospensione, come disciplinato all'articolo 10.3.1 del WADC.

Nel caso *National Federation of Sportspersons' Associations and Unions (FNASS) and Others v. France*¹⁸¹, portato dinanzi alla Corte EDU, gli atleti coinvolti lamentavano una violazione dell'articolo 8 della CEDU per via degli obblighi di comunicare le proprie informazioni di localizzazione per consentire controlli antidoping a sorpresa imposti dall'ordinanza n. 379/2010 da parte del governo francese.¹⁸²

La Corte ha riconosciuto che l'obbligo imposto nei confronti degli atleti costituisca effettivamente un'incidenza sulla vita privata, familiare e sulla tranquillità del domicilio degli atleti, dal momento che dovevano dare una reperibilità di un'ora tutti i giorni, inclusi i fine settimana, dalle sei del mattino alle nove di sera. Viene sostenuto dalla Corte che queste previsioni restringano la libertà personale immediata degli atleti e che quindi vi sia una limitazione dei diritti definiti dall'articolo 8 della CEDU.¹⁸³

Ciononostante, la Corte non ha riconosciuto la violazione lamentata dagli atleti dell'articolo 8, dal momento che la limitazione alla loro libertà è disciplinata chiaramente per legge – articoli L232.5 e 232.15 del *Code du sport* – e che l'obiettivo di tali previsioni sia quello di tutelare la salute pubblica, la moralità sportiva e i diritti degli altri atleti attraverso le garanzie di equità e correttezza nelle competizioni.¹⁸⁴

Inoltre, la Corte ha sostenuto che non sia stato violato il principio di proporzionalità tra la limitazione del diritto individuale e la protezione della salute o di interessi altrui, dal momento che l'interferenza è proporzionata agli obiettivi di salute – legati alla pericolosità

¹⁸⁰ *Athlete Whereabouts – At-a-Glance*, World Anti-Doping Agency (WADA), versione 1, marzo 2021, disponibile su <https://www.wada-ama.org> (ultimo accesso: 8 novembre 2025), pp. 2-3.

¹⁸¹ *FNASS and Others v. France*, Corte EDU, Sezione V, sentenza del 18 gennaio 2018, ricorsi nn. 48151/11 e 77769/13.

¹⁸² Lo scopo dell'ordinanza era di conformarsi alla disciplina del WADC per le comunicazioni dei *whereabouts* degli atleti.

¹⁸³ *FNASS and Others v. France*, Corte EDU, Sezione V, sentenza del 18 gennaio 2018, ricorsi nn. 48151/11 e 77769/13, paragrafi 157-159.

¹⁸⁴ *FNASS and Others v. France*, Corte EDU, Sezione V, sentenza del 18 gennaio 2018, ricorsi nn. 48151/11 e 77769/13, paragrafi 160-166.

del doping, soprattutto in atleti molto giovani – e di lealtà sportiva, atteso che le pratiche moderne di doping rendono possibile all’atleta mascherare somministrazioni su brevi periodi.¹⁸⁵ Invero, secondo la Corte non vi è stata alcuna violazione dell’articolo 8, considerato che le restrizioni in capo agli atleti sono giustificate dall’interesse nazionale ed internazionale alla lotta al doping e che il governo francese sia stato capace di mantenere un giusto equilibrio tra diritti individuali degli atleti e la salute pubblica, nonché i diritti degli altri atleti ad avere un ambiente sano dove competere.¹⁸⁶

Tale intervento evidenzia come l’ordinamento sportivo stia progressivamente entrando nel raggio d’azione della giurisprudenza della *Corte europea dei diritti dell’uomo*, dimostrando che, nonostante l’elevato grado di autonomia di cui gode, i sistemi di giustizia sovranazionali possono comunque ritenere le organizzazioni sportive responsabili della mancata tutela dei diritti umani nei confronti dei propri atleti.

3. Il contributo della Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE) nella tutela dei diritti fondamentali in ambito di doping.

3.1. Il caso Meca-Medina & Majcen v. Commission (2006).

Similmente alla Corte EDU, anche per quanto riguarda la *Corte di Giustizia dell’Unione europea* (CGUE) il principio dell’autonomia dell’ordinamento sportivo e la portata transnazionale delle organizzazioni sportive rendono difficile il ricorso alla Corte da parte degli atleti per la tutela dei propri diritti in materia del doping.

Tuttavia, grazie ad un caso portato dinanzi alla Corte, questa ha stabilito che vi sono delle ipotesi in cui risulta possibile adirla per tutelare i diritti fondamentali dell’Unione europea, estendibili anche agli atleti.

Il caso *Meca-Medina and Majcen v. Commission* ha visto due nuotatori sospesi dal Collegio disciplinare antidoping della Federazione internazionale del Nuoto per quattro anni nel 1999 poiché risultati positivi al nandrolone¹⁸⁷; a seguito della sospensione, i due atleti

¹⁸⁵ *FNASS and Others v. France*, Corte EDU, Sezione V, sentenza del 18 gennaio 2018, ricorsi nn. 48151/11 e 77769/13, paragrafi 171-190.

¹⁸⁶ *FNASS and Others v. France*, Corte EDU, Sezione V, sentenza del 18 gennaio 2018, ricorsi nn. 48151/11 e 77769/13, paragrafo 191.

¹⁸⁷ Sospensione in caso di superamento di 2 ng/ml di nanodrolone, gli atleti furono trovati positivi a 9,7 e 3,9 ng/ml.

hanno adito il Tribunale di Losanna, tuttavia, il lodo, emanato nel febbraio del 2000, ha confermato la sospensione originale.

A seguito di esperimenti scientifici emersi nel gennaio dello stesso anno, i quali hanno dimostrato che i metaboliti del nanodrolone possono essere prodotti endogenamente dall'organismo umano a livelli che possono superare i limiti consentiti se si sono consumati determinati alimenti, le parti hanno acconsentito di adire nuovamente il TAS, il quale, con lodo emesso a maggio del 2000, ha ridotto la sospensione da quattro a due anni per entrambi i nuotatori.

Nonostante la riduzione della sospensione, i due atleti, nel maggio del 2021, hanno depositato una denuncia presso la Commissione, lamentando la violazione degli articoli 81 e 82 del Trattato CE (articoli 101 e 102 del TFUE), “*mettendo in discussione [...] alcune prassi relative al controllo antidoping, con la normativa comunitaria sulla concorrenza e sulla libera prestazione dei servizi*”. I ricorrenti hanno sostenuto che l'applicazione di regole antidoping, a loro parere controverse, configurasse una violazione, non solo del diritto alla concorrenza disciplinato dagli articoli 81 e 82 del CE, ma anche una violazione degli articoli 39 e 49 CE, ossia delle libertà economiche degli atleti. Essi hanno lamentato altresì che la soglia minima di nanodrolone non aveva una base scientifica sufficientemente solida, criticando, inoltre, il sistema di responsabilità oggettiva e l'indipendenza del TAS.¹⁸⁸

La Commissione ha rigettato la denuncia dei due atleti poiché non ha ritenuto che vi fosse stata alcuna violazione ai sensi degli articoli sovra citati. A questo punto, questi ultimi hanno deciso di adire il *Tribunale dell'Unione europea di prima istanza* per contestare la decisione della Commissione; tuttavia, questo ha ritenuto fondata l'eccezione secondo la quale il divieto del doping si basi su “*considerazioni puramente sportive ed è dunque estraneo a qualsiasi considerazione economica*”, arrivando alla conclusione che le regole antidoping, secondo i due atleti controverse, non potessero rientrare nell'ambito di applicazione degli articoli 39 e 49 CE, i quali prevedono la libertà di movimento dei lavoratori e la libertà di prestazione dei servizi.¹⁸⁹

I ricorrenti, vedendosi respinte anche dal Tribunale in prima istanza tutte le loro considerazioni, hanno impugnato tale decisione davanti alla Corte di Giustizia, la quale,

¹⁸⁸ *Meca-Medina and Majcen v. Commission, CGUE*, in Rivista di Diritto ed Economia dello Sport, vol. II, fasc. 2, 2006, p. 136.

¹⁸⁹ *Meca-Medina and Majcen v. Commission, CGUE*, in Rivista di Diritto ed Economia dello Sport, vol. II, fasc. 2, 2006, pp. 137-138.

nonostante non ritenga fondate le doglianze dei ricorrenti, ha aperto la possibilità di contestazione anche nei casi che riguardano controversia puramente sportive.

La Corte ha sostenuto, citando anche la giurisprudenza della stessa, che l'ordinamento sportivo può essere sottoposto al diritto comunitario quando coinvolge aspetti economici, ai sensi dell'articolo 2 del CE. La Corte ha rilevato che quando l'attività sportiva assume la forma di un'attività lavorativa retribuita o di una prestazione di servizi dietro compenso – come avviene per le attività svolte da sportivi professionisti o semiprofessionisti – essa rientra nell'ambito di applicazione degli articoli 39 e 49 CE.¹⁹⁰

Secondo la Corte, risulta evidente che il solo fatto che una norma abbia natura puramente sportiva non comporta automaticamente l'esclusione dell'applicazione del CE nei confronti dell'atleta e dell'organizzazione sportiva che ha emanato tale norma; ne consegue che, se dal caso, le condizioni per il suo esercizio sono soggette a tutte le obbligazioni derivanti dalle disposizioni del Trattato stesso, in particolare, la libera circolazione dei lavoratori, la libertà di stabilimento, la libera prestazione di servizi e la libera concorrenza. La Corte ha quindi riconosciuto l'errore in diritto compiuto da parte del Tribunale di prima istanza, il quale ha escluso l'applicabilità del CE alle norme in materia di antidoping semplicemente perché riguardavano norme puramente sportive.¹⁹¹

Ciononostante, la Corte, in applicazione dei criteri di analisi stabiliti nel caso *Wouters*¹⁹² – contesto, scopo e proporzionalità della restrizione – ha sostenuto, similmente alla Corte EDU in *FNASS and Others v. France*, che le norme antidoping in questione, pur incidendo sulla libertà degli atleti, perseguono uno scopo legittimo e proporzionato, non violando alcuna disposizione del Trattato.

La Corte di Giustizia, pur avendo riconosciuto la legittimità delle regole antidoping impugnate, ha inciso sul piano sistemico, imponendo alle organizzazioni sportive l'onere di dimostrare la giustificazione scientifica e razionale delle proprie scelte regolamentari, la coerenza delle sanzioni e la loro proporzionalità rispetto agli scopi di tutela della lealtà sportiva e della salute degli atleti.

¹⁹⁰ La Corte cita: *Walrave e Koch*, paragrafo 5; *Donà*, paragrafo 12; *Bosman*, paragrafo 73.

¹⁹¹ *Meca-Medina and Majcen v. Commission of the European Communities*, CGUE, Terza Sezione, sentenza del 18 luglio 2006, causa C-519/04, paragrafi 27-28 e 34.

¹⁹² *Wouters, Savelbergh and Price Waterhouse Belastingadviseurs BV v. Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten*, Corte di giustizia delle Comunità europee, sentenza del 19 febbraio 2002, causa C-309/99.

3.2. Il caso *Royal Football Club Seraing SA v. FIFA, UEFA & URBSFA* (2025).

Il caso in esame riguarda la decisione della Corte di Giustizia su una domanda pregiudiziale proposta alla stessa da parte della Corte di Cassazione belga, la quale verte sull'interpretazione dell'articolo 19, paragrafo 1, del TUE¹⁹³, in combinato disposto con gli articoli 267 TFUE e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea¹⁹⁴.

Nel caso di specie, dal 30 gennaio 2015 il *Royal Football Club Seraing*, club calcistico belga, sottoscrive dei contratti con la Doyen Sports Investments Ltd, società con sede a Malta specializzata nel fornire supporto finanziario ai club calcistici europei. Con tale accordo si intendeva, da un lato definire il quadro per eventuali futuri contratti di finanziamento riguardanti i giocatori e, dall'altro, trasferire alla Doyen una quota dei "diritti economici" che il RFC Seraing possedeva su tre giocatori determinati.

Il 4 settembre 2015, la Commissione disciplinare della FIFA, a seguito di un procedimento, ha dichiarato che il RFC Seraing aveva violato gli articoli 18-*bis* e 18-*ter* delle *FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players* (RSTP) – i quali vietano la *third-party influence*, ossia l'influenza di terzi nelle politiche sportive dei club, e la *third-party ownership*, ossia la proprietà di diritti economici dei calciatori da parte di soggetti terzi – concludendo i suddetti contratti con la società maltese.

Il RFC Seraing, vedendosi respinto il ricorso dinanzi alla Commissione di ricorso della FIFA, impugna la decisione della Commissione disciplinare dinanzi al TAS di Losanna, facendo valere, in particolare, che le pratiche di *third-party influence* e *third-party controlli* siano in diretta violazione del diritto dell'Unione, nello specifico per quanto riguarda la libera circolazione dei lavoratori, la libera prestazione dei servizi, la libera circolazione dei capitali garantiti, nonché delle regole di concorrenza.¹⁹⁵ Tuttavia, il TAS non ha ritenuto che gli articoli delle RSTP costituissero una violazione del diritto unionale, confermando quindi

¹⁹³ Il quale stabilisce che: "Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione".

¹⁹⁴ I quali prevedono, rispettivamente che: "(1) La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale: (a) sull'interpretazione dei trattati; (b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione [europea]. (2) Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione"; "(1) Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. (2) Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare".

¹⁹⁵ Rispettivamente disciplinati agli articoli 45, 56, 63, 101 e 102 del TFUE.

la decisione della Commissione disciplinare. Il club decide, a maggio del 2017, di impugnare il lodo del TAS dinanzi al Tribunale federale svizzero, sostenendo nuovamente le incompatibilità con il diritto unionale, tuttavia il ricorso viene respinto.

Parallelamente, il RFC Seraing aveva promosso in Belgio un giudizio ordinario nei confronti di FIFA, UEFA e URBSFA¹⁹⁶, chiedendo l'accertamento della violazione del diritto dell'Unione in materia di libera circolazione e concorrenza rispetto agli articoli 18-bis e 18-ter del RSTP, oltre che un risarcimento dei danni subiti. Il Tribunale commerciale di Bruxelles ha però dichiarato *“il proprio difetto di giurisdizione a conoscere delle diverse domande del RFC Seraing”*. Successivamente alla decisione del TAS, a seguito dell'appello proposto dal club, la Corte d'appello di Bruxelles ha escluso la possibilità di riesaminare tali domande, ritenendo che il lodo del TAS – ai sensi degli articoli 24, 28 e 1713, paragrafo 9, del codice di procedura civile belga – debba essere riconosciuto come *“autorità di cosa giudicata”*, con efficacia probatoria vincolante anche nei confronti dei terzi.¹⁹⁷

Il RFC Seraing ha quindi proposto ricorso per Cassazione e, nell'esaminare la controversia, la *Cour de cassation* ha deciso di sollevare due questioni pregiudiziali: se possano considerarsi conformi agli articoli 19 TUE, 267 TFUE e 47 della Carta agli articoli del codice di procedura civile che sanciscono l'autorità di cosa giudicata di un lodo arbitrale, anche nel caso in cui si tratti di un controllo di conformità eseguito da un giudice non unionale, ossia il TAS, e che quindi non ha la possibilità di adire la Corte di Giustizia; la seconda questione pregiudiziale verte, invece, sulla possibilità che tale decisioni abbiano efficacia probatoria vincolante nei confronti di terzi.

Richiamando il caso *Mutu-Pechstein*, la Corte dichiara che anche nel caso di specie *“tenuto conto dello statuto e delle prerogative delle associazioni sportive quali la FIFA, si deve ritenere che il ricorso a siffatti meccanismi arbitrari sia imposto unilateralmente da tali associazioni a detti singoli”*, infatti *“la conclusione di tale accordo [arbitrale] e l'inserimento, in quest'ultimo, di una clausola che prevede il ricorso all'arbitrato sono, in realtà, previamente imposte da una normativa adottata dall'associazione interessata e applicabile ai suoi membri e alle persone affiliate a tali membri, o addirittura ad altre categorie di persone”*.¹⁹⁸

¹⁹⁶ La Union Royale Belge des Sociétés de Football-Association.

¹⁹⁷ Corte di giustizia dell'Unione europea, *Royal Football Club Seraing SA c. FIFA, UEFA e URBSFA*, sentenza 1° agosto 2025, causa C-600/23, paragrafi 45 e 49.

¹⁹⁸ Corte di giustizia dell'Unione europea, *Royal Football Club Seraing SA c. FIFA, UEFA e URBSFA*, sentenza 1° agosto 2025, causa C-600/23, paragrafo 92.

La Corte, continua sostenendo che l'autonomia giuridica di cui dispongono le associazioni sportive internazionali “**non** può giustificare il fatto che l'esercizio dei poteri detenuti da tali associazioni conduca a limitare la possibilità per i singoli di avvalersi dei diritti e delle libertà loro conferiti dal diritto dell'Unione e che fanno parte dell'ordine pubblico dell'Unione [...] Orbene, tale requisito comporta esso stesso che il rispetto di tali diritti e libertà possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo, a maggior ragione quando il ricorso all'arbitrato è imposto ai singoli interessati”.¹⁹⁹

In conformità a quanto riportato *ut supra*, la Corte di Giustizia ha precisato, “che i singoli interessati devono avere la possibilità di chiedere a qualsiasi giudice nazionale validamente investito della questione se un lodo arbitrale sia compatibile con i principi e le disposizioni che fanno parte dell'ordine pubblico dell'Unione di concedere loro provvedimenti provvisori in attesa dell'emananda decisione nel merito”.²⁰⁰

La Corte conclude affermando che l'autorità di cosa giudicata ad un lodo del TAS²⁰¹ possa essere riconosciuta solo quando la verifica della sua conformità ai principi e alle norme che rientrano nell'ordine pubblico dell'Unione sia stata effettuata in modo effettivo da un giudice abilitato a rivolgersi alla stessa Corte di Giustizia.

In definitiva, con la sua recente decisione la Corte ha ulteriormente confermato quanto stabilito dal caso *Mutu-Pechstein* riguardo all'adesione obbligatoria al TAS imposta nei confronti dei giocatori, ed anche dei soggetti terzi, da parte delle Federazioni internazionali per la risoluzione delle controversie, nonché riconoscendo agli atleti la possibilità di far valere la tutela dei diritti garantiti dal diritto dell'Unione dinanzi ai giudici nazionali competenti a investire la Corte di Giustizia anche in relazione ai lodi del TAS.

Si rileva che la conseguenza più immediata della decisione è che il Tribunale federale svizzero non avrà più un ruolo esclusivo nel riesaminare i lodi del TAS, ma che anche i giudici dell'Unione hanno ora competenza a esaminare tali lodi quando è coinvolto l'ordine pubblico dell'UE.²⁰² Tuttavia, la portata effettiva della decisione resta limitata, in quanto il suo ambito applicativo riguarda esclusivamente i lodi TAS che incidono su principi rientranti nell'ordine pubblico dell'Unione, quali la libertà di circolazione o le norme sulla

¹⁹⁹ Corte di giustizia dell'Unione europea, *Royal Football Club Seraing SA c. FIFA, UEFA e URBSFA*, sentenza 1° agosto 2025, causa C-600/23, paragrafi 94 – 95.

²⁰⁰ Corte di giustizia dell'Unione europea, *Royal Football Club Seraing SA c. FIFA, UEFA e URBSFA*, sentenza 1° agosto 2025, causa C-600/23, paragrafo 106.

²⁰¹ Se emesso in una controversia connessa a un'attività sportiva qualificabile come attività economica nell'Unione.

²⁰² WAUTERS J., *et al.*, *Court of Justice of the European Union delivers ruling in Royal Football Club Seraing (C-600/23)*, 15 August 2025, disponibile su <https://www.whitecase.com/insight-alert/court-justice-european-union-delivers-ruling-royal-football-club-seraing-c-60023> (ultimo accesso 16 novembre 2025).

concorrenza, evenienza non frequente nella maggior parte delle pronunce arbitrali. Inoltre, dev'essere sottolineato che la sentenza potrebbe dare luogo a differenti situazioni giuridiche tra atleti e società dell'UE e quelli operanti in Stati terzi.²⁰³

In definitiva, l'evoluzione giurisprudenziale della Corte di Giustizia dell'Unione europea dimostra come il diritto dell'Unione sia ormai in grado di incidere sull'autonomia dell'ordinamento sportivo quando sono in gioco diritti fondamentali e libertà economiche degli atleti. A partire dal caso *Meca-Medina*, la Corte ha chiarito che anche le norme antidoping, pur espressione di esigenze tecniche proprie dello sport, non sfuggono al vaglio di compatibilità con il diritto dell'Unione, imponendo che esse siano fondate su basi scientifiche solide, proporzionate e coerenti rispetto agli obiettivi perseguiti. Con la più recente sentenza nel caso *RFC Seraing*, la Corte ha ulteriormente rafforzato le garanzie riconosciute agli operatori del settore, affermando il diritto ad un controllo giurisdizionale effettivo sui lodi del TAS quando incidano sull'ordine pubblico dell'Unione. In tale prospettiva, la tutela dei diritti degli atleti trova oggi un ancoraggio più solido nel diritto dell'Unione, che si afferma come limite esterno all'esercizio dei poteri regolamentari delle organizzazioni sportive.

In conclusione, il quadro che emerge dall'analisi della giurisprudenza della *Corte europea dei diritti dell'uomo* e della *Corte di Giustizia* dell'Unione europea evidenzia una progressiva ma chiara erosione dell'idea di un'autonomia assoluta dell'ordinamento sportivo, segnatamente in materia di procedimenti antidoping. Nel loro insieme, tali sviluppi delineano un modello di giustizia sportiva internazionale nel quale l'autonomia regolamentare delle federazioni e del TAS continua a essere riconosciuta, ma si trova sempre più circondata e condizionata da vincoli sovranazionali di tutela dei diritti fondamentali, chiamati a garantire che la lotta al doping e la specificità dello sport non si traducano in indebite compressioni delle posizioni giuridiche degli atleti.

²⁰³ Aceris Law LLC, "*Blowing the Whistle on CAS: The CJEU's RFC Seraing v. FIFA Decision*", 21 settembre 2025, disponibile su https://www.acerislaw.com/blowing-the-whistle-on-cas-the-cjeus-rfc-seraing-v-fifa-decision/#_ftn41 (ultimo accesso 16 novembre 2025).

CONCLUSIONE

L'analisi svolta mette in evidenza come il sistema antidoping internazionale costituisca un ordinamento complesso e in continua evoluzione, nel quale l'esigenza di contrastare efficacemente le pratiche dopanti si confronta con la necessità di assicurare agli atleti un adeguato livello di tutela dei loro diritti fondamentali. L'autonomia dell'ordinamento sportivo, pur riconosciuta e valorizzata a livello internazionale, non può essere esercitata in modo tale da comprimere irragionevolmente il diritto al giusto processo, la dignità della persona o la proporzionalità delle sanzioni.

Il contributo delle corti europee ha progressivamente delineato un quadro nel quale le organizzazioni sportive, incluse WADA e il *Tribunale arbitrale dello sport*, sono chiamate a conformare le proprie decisioni e i propri regolamenti ai parametri derivanti dalla CEDU e dal diritto dell'Unione. Si tratta di un controllo che non mira a sostituirsi alla giustizia sportiva, ma a garantirne la compatibilità con gli standard sovranazionali.

Le riforme introdotte e quelle annunciate nel *Codice mondiale antidoping* mostrano una crescente sensibilità verso le esigenze di equilibrio tra repressione e tutela, ma evidenziano anche la persistenza di criticità, in particolare con riguardo all'ampliamento delle ipotesi di impugnazione e al rischio di un aggravamento della posizione dell'atleta. In questa prospettiva, è auspicabile che il futuro sviluppo della disciplina antidoping si orienti verso una maggiore attenzione ai principi di trasparenza, proporzionalità e equità procedurale, così da favorire un sistema che, pur efficace nel contrasto al doping, rimanga pienamente rispettoso dei diritti fondamentali dell'atleta.

BIBLIOGRAFIA

ARROYO M., *Arbitration in Switzerland: The Practitioner's Guide*, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2013.

BOILLET V., WEERTS S., ZIEGLER A.R., *Sports and Human Rights*, Interdisciplinary Studies in Human Rights, vol. 10, Springer Nature Switzerland, Cham, 2024.

BLANK C. et al., *Doping Sanctions in Sport: Knowledge and Perception of (Legal) Consequences of Doping – An Explorative Study in Austria*, Journal of Risk and Financial Management, vol. 14, n. 12, MDPI, 2021.

BROWN R., *World Anti-Doping Code 2027, Onside Law*, 17 settembre 2025.

CASINI L., *Global Hybrid Public-Private Bodies: The World Anti-Doping Agency (WADA)*, draft paper for the Global Administrative Law Conference “*Practical Legal Problems of International Organizations*”, Geneva, 20–21 March 2009.

CASINI L., *Il diritto globale dello sport*, Milano, Giuffrè, 2010.

CASINI L., *The Making of a Lex Sportiva: The Court of Arbitration for Sport “The Provider”*, IILJ Working Paper 2010/5 (Global Administrative Law Series), New York University School of Law, 2010.

M. COCCIA, *Fenomenologia della controversia sportiva e dei suoi modi di risoluzione*, in *Rivista di diritto sportivo* 605, 621, 1997.

COCCIA M. et al., *Diritto dello sport*, Firenze, Le Monnier Università, 2004.

COOPER J., “Protecting Human Rights in Sport: Is the Court of Arbitration for Sport Up to the Task? A Review of the Decision in *Semenya v IAAF*”, *The International Sports Law Journal*, vol. 23, 2023, pp. 151–175.

DUVAL A., “The Russian Doping Scandal at the Court of Arbitration for Sport: Lessons for the World Anti-Doping System”, *International Sports Law Journal*, vol. 16, 2017, pp. 177–197.

HOVEN E., KUBICIEL M., *The Act Against Doping in Sport in Practice – An Evaluation*, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2021.

JENKINS S., “*Winning, Cheating Have Ancient Roots*”, *washingtonpost.com*, Aug. 3, 2007.

KAUFMANN-KOHLER G., et. al., *Legal Opinion on the Conformity of Certain Provisions of the Draft World Anti-Doping Code with Commonly Accepted Principles of International Law*.

LING GOH C., ANDRERSON J., *The Credibility of the Court of Arbitration for Sport*, *Harvard Journal of Sports & Entertainment Law*, vol. 13, n. 2, 2022.

MBAYE K., Foreword, in *Digest of CAS Awards 1998–2000*, a cura di Matthieu Reeb, Kluwer Law International, The Hague – London – New York, 2002.

MIGLIETTA A., *Il Doping: Un Fenomeno Complesso*, [s.l.], 2020.

MORENTE-SÁNCHEZ J., ZABALA M., *Doping in Sport: A Review of Elite Athletes’ Attitudes, Beliefs, and Knowledge*, *Sports Medicine*, vol. 43, n. 5, Springer International Publishing, 2013.

REEB M., *The Court of Arbitration for Sport: History and Operation*, in *Digest of CAS Awards 1998–2000*, Kluwer Law International, The Hague – London – New York, 2002.

RIGOZZI A., HASLER E., QUINN B., *The 2011, 2012 and 2013 revisions to the Code of Sports-related Arbitration*, *Jusletter*, 3 giugno 2013.

RIGOZZI A., et al., *International Arbitration, the Court of Arbitration for Sport (CAS) and the Swiss Federal Tribunal: An Overview of the 2012 Case Law, European, Middle Eastern and African Arbitration Review*, 2013.

SANDULLI P., SFERRAZZA M., *Il giusto processo sportivo*, Milano, Giuffrè Editore, 2019.

SHINOHARA T., “*Human Rights in Sports Arbitration: What Should the Court of Arbitration for Sport Do for Protecting Human Rights in Sports?*”, *Liverpool Law Review*, vol. 45, 2024, pp. 185–207.

SPERA S.P., *Article 6(1) ECHR and International Sports Arbitration: Between (Certain) Boundaries and (Yet Uncertain) Consequences*, *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport (RDES)*, vol. XXI, fascicolo unico, 2025.

TRABAL P., et al., “*Le dopage dans le cyclisme professionnel: accusations, confessions et dénégations*”, *Staps*, 2003/1 no. 60, 2003.

WAUTERS J., et al., *Court of Justice of the European Union delivers ruling in Royal Football Club Seraing (C-600/23)*, 15 August 2025.

ZUBCIC L., et al., “*Smashed Vials, Fair Trials? Sun Yang and Procedural Fairness at the Court of Arbitration for Sport*”, *The International Sports Law Journal*, vol. 23, 2023, pp. 176–197.